SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

153ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1973

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Elezione di Segretario . . . . . *Pag.* 7451

CONGEDI 7451

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 7452

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 7452

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 7452

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 7452

Rimessione all'Assemblea 7453

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 7451

Seguito della discussione:

« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione » **(114)**; « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali » **(504)**, d'iniziativa del senatore Filetti; « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti » **(516)**, d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; e della Risoluzione della 1ª Commissione sul decreto registrato con riserva dalla Corte dei conti concernente la disciplina delle funzioni e il trattamento economico dei dirigenti statali (*Doc.* **XXXII, n. 1**):

AGRIMI, *relatore* . . . . . *Pag.* 7455
BARTOLOMEI 7455
DE MATTEIS 7455
MODICA 7455
GAVA, *Ministro senza portafoglio* 7468

ERRATA CORRIGE (*Soppressione di firme al disegno di legge n. 951*) 7490

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 7483, 7484

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

V A R A L D O , *f. f. Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Piva per giorni 4.

Annunzio di elezione di Segretario di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di stamane, la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha eletto Segretario il senatore Peluso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (1112);

« Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'Istituto postelegrafonici » (1113);

Deputati CORTESE ed altri. — « Concessione di un contributo straordinario di 50 milioni al comitato organizzatore del XVIII Congresso biennale dell'*International College of Surgeons* (Collegio internazionale di chirurgia) » (1114);

Deputato AIARDI. — « Provvedimenti per le banche popolari cooperative » (1115);

Deputati SCOTTI ed altri. — « Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro » (1116);

« Autorizzazione a vendere all'ospedale civile " Umberto I ", con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato " ex ospedale baraccato ", sito in detto comune » (1117);

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 » (1118);

« Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » (1119);

« Modificazioni in materia di tasse automobilistiche » (1120);

« Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati » (1121).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

CASSIANI. — « Autorizzazione a cedere al Comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto posto sotto la strada statale 18 e compreso fra il comune di Tortora e la Torre Fiuzzi di Praia a Mare » (1122).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma » (378-*B*), previo parere della 5ª Commissione;

« Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero » (1061), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 7ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489 » (1010), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave » (1007), previ pareri della 2ª, della 8ª e della 11ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

DAL CANTON Maria Pia ed altri. — « Obbligatorietà della vaccinazione antirosolia per le minori degli anni nove e per alcune categorie di lavoratrici » (980), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 4ª Commissione permanente (Difesa), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputato BANDIERA. — « Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria, di artiglieria e genio, dei capitani del ruolo

naviganti speciale dell'arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica » (1008), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: SEGNANA ed altri. — « Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici » (590) e: ZUGNO ed altri. — « Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario » (683), già assegnati a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta unanime dei componenti la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio, nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 » (864), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Infine, su richiesta unanime dei componenti la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: TORELLI. — « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcooliche » (213) e: « Istituzione dei Centri per il commercio con l'estero » (852), già assegnati a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

P R E S I D E N T E . Su richiesta di un quinto dei componenti la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), a norma dell'articolo 35, comma secondo, del Regolamento, il disegno di legge: « Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato » (777), già assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante, è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione » (114); « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali » (504), d'iniziativa del senatore Filetti; « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti » (516), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; e della Risoluzione della 1ª Commissione sul decreto registrato con riserva dalla Corte dei conti concernente la disciplina delle funzioni e il trattamento economico dei dirigenti statali (*Doc.* **XXXII, n. 1**)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione »; « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo

dei dipendenti statali », d'iniziativa del senatore Filetti; « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, numero 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; e della Risoluzione della 1ª Commissione sul decreto registrato con riserva dalla Corte dei conti concernente la disciplina delle funzioni e il trattamento economico dei dirigenti statali (*Doc.* XXXII, n. 1).

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Comunico che, sulla Risoluzione della 1ª Commissione (*Doc.* XXXII, n. 1), sono state presentate tre risoluzioni rispettivamente dal senatore Spagnolli e da altri senatori, dal senatore De Matteis e da altri senatori e dal senatore Modica e da altri senatori. Si dia lettura delle tre risoluzioni.

R I C C I , *Segretario*:

Il Senato,

in relazione all'esame della risoluzione votata dalla 1ª Commissione permanente,

udite le dichiarazioni del Governo in ordine alla registrazione con riserva effettuata dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1972,

ribadita l'esigenza di riconsiderare globalmente nell'ambito di programmazione tutta la situazione del pubblico impiego, sia in relazione alla situazione del bilancio dello Stato, sia in relazione al principio della parità del trattamento normativo ed economico a parità di funzioni espletate;

ritenuto che tale esigenza non può non riguardare, oltre che i dipendenti dello Stato, la posizione di tutti i dipendenti degli Enti pubblici nonchè delle strutture organizzative che ricevono contributi in via ordinaria a carico del bilancio dello Stato; che in tal senso il Governo è impegnato nel quadro della ristrutturazione della pubblica amministrazione a proporre al Parlamento la riconsiderazione generale del trattamento normativo ed economico di tutte le categorie dei dipendenti pubblici,

le approva, in ordine alla replica circa i rilievi della Corte.

1. SPAGNOLLI, BROSIO, CIRIELLI, MAZZEI

Il Senato,

in relazione all'esame della risoluzione votata a maggioranza dalla 1ª Commissione permanente circa la registrazione con riserva richiesta dal Governo per il decreto n. 748 del 30 giugno 1972, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e per il decreto n. 749, recante modifiche all'ordinamento dei segretari comunali e provinciali,

considerato necessario un giudizio del Parlamento sulla corrispondenza di detti decreti delegati ai criteri direttivi formulati dalla legge delega e sui motivi che hanno spinto il Governo a chiedere la registrazione con riserva;

rilevato che le motivazioni di opportunità politica addotte dal Governo per giustificare l'emanazione degli stessi provvedimenti legislativi, non possono essere ritenute prevalenti ed assorbenti rispetto alle sostanziali illegittimità dei due decreti legislativi, nè esistono motivi di preminente interesse pubblico, tali da giustificare la predetta registrazione,

ritiene che la registrazione con riserva non doveva essere richiesta e, pertanto, non approva l'operato del Governo.

2. DE MATTEIS, PIERACCINI, BUCCINI, CUCINELLI, FERRALASCO, VIGNOLA, BLOISE, ALBERTINI

Il Senato,

in relazione all'esame della risoluzione votata a maggioranza dalla 1ª Commissione permanente circa la registrazione con riserva richiesta dal Governo per il decreto n. 748 del 30 giugno 1972, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e per il decreto n. 749, recante modifiche all'ordinamento dei segretari comunali e provinciali,

considerato che il Governo ha usato in modo scorretto della delega legislativa non rispettando i criteri direttivi formulati dalla legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, pregiudicando negativamente la riforma della pubblica amministrazione;

rilevato che le motivazioni di opportunità politica addotte dal Governo per giustificare l'emanazione degli stessi provvedimenti legislativi non possono essere ritenute prevalenti ed assorbenti rispetto alle sostanziali illegittimità dei due decreti legislativi,

ritiene che la registrazione con riserva non doveva essere richiesta e pertanto non approva l'operato del Governo.

3. MODICA, MAFFIOLETTI, VENANZI, GERMANO, PERNA, POERIO

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se intendono illustrare le predette risoluzioni o le ritengono già illustrate con gli interventi svolti nel corso della discussione generale.

B A R T O L O M E I . A nome dei presentatori, dichiaro di ritenere già illustrata la risoluzione n. 1.

D E M A T T E I S . Ritengo già illustrata la risoluzione n. 2.

M O D I C A . Anch'io ritengo già illustrata la risoluzione n. 3.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, in tre sedute svoltesi nei giorni 8, 9 e 10 maggio si sono avvicendati in quest'Aula 24 oratori i quali hanno tutti svolto, in ordine ai disegni di legge che formano oggetto del nostro esame, interventi interessanti, alcuni ricchi di critiche, altri recanti osservazioni migliorative e contributi, che non esito a definire costruttivi, sui quali mi soffermerò.

La discussione ha certamente avuto un tono pari all'importanza del tema, ed una ricchezza di contenuti apprezzabile, cui non ha corrisposto, per le vicende che regolano il nostro lavoro parlamentare, purtroppo non ancora soddisfacente sotto molti aspetti, la presenza di un numero adeguato di colleghi che abbiano seguito il dibattito su un argomento certamente tra i più gravi ed interessanti che il Senato abbia affrontato in questo primo anno di legislatura.

Se è consentito un modesto rilievo da parte mia, vorrei dire che è mancata, forse, la considerazione più generale del contesto nel quale questo disegno di legge andava esaminato, rappresentato dal fatto che esso è partito da un articolo unico, con il quale il Governo richiedeva la proroga dei termini per le parti della legge delega n. 775 non portate a compimento, ed ha, poi, trovato, in sede di Commissione, un'amplificazione notevolissima, a mio avviso utile ed importante. Sicchè il tono generale di gran parte degli interventi, appuntati nei confronti del Governo quasi fosse stato il Governo a chiedere, in modo aprioristico, una delega, per disciplinare tutte le materie qui contenute, è risultato un po' sfocato, rispetto alla realtà. Per questo provvedimento, invero, più che per ogni altro, siamo stati noi parlamentari, sia pure nella rappresentanza della prima Commissione permanente, a volere ampliare questo disegno di legge e portarlo dall'articolo unico iniziale ai 10 attuali ponderosi articoli. Si tratta di una iniziativa parlamentare che ha voluto mettere in risalto, approfondire e puntualizzare materie certamente urgenti, problemi non procrastinabi-

li, situazioni che hanno bisogno di essere riviste, ammodernate, messe al passo con i tempi, in modo che la pubblica amministrazione italiana possa rispondere alle esigenze di una politica nuova, una politica, soprattutto economica e sociale, che non è possibile far forzatamente rientrare negli schemi burocratici anche soltanto di qualche decennio fa. Occorre — come ha sottolineato il senatore Mazzei in modo molto interessante — dar vita ad una amministrazione, a pubblici uffici, in grado di predisporre, seguire e realizzare una politica di programmazione nella quale tutti ormai, senza distinzione di parte, vediamo l'unica via per portare l'efficienza dei pubblici servizi in Italia ad un livello adeguato.

Tutti gli oratori — ci sono infatti delle interdipendenze che coinvolgono, ad un certo punto, tanto l'opposizione quanto la maggioranza — trattando questo disegno di legge, hanno affrontato il quesito: dare o no la delega al Governo, darla o meno a questo Governo in particolare; mentre, ripeto, l'iniziativa è stata parlamentare ed ha compreso tutti i Gruppi, come ben sanno i colleghi che hanno partecipato ai lavori della 1ª Commissione. Tutti i Gruppi politici si sono trovati d'accordo nel senso che bisognava mettere all'ordine del giorno del paese molti problemi, assai al di là della semplice proroga dei termini che il Governo aveva richiesto.

Prima di passare non dico ad un esame, che sarebbe defatigante e per il quale non sento di avere la preparazione sufficiente, dei singoli interventi, ma a qualche notazione sugli stessi, occorrerà aggiungere un'altra considerazione di carattere generale, circa il preteso affrettarsi del Governo a chiedere ed ottenere nuova delega dal Parlamento, per una presunta manchevolezza negli adempimenti ad esso spettanti in base ed in virtù della precedente delega, scaduta. Si potrebbe cioè avere l'impressione, dal contesto generale della discussione, che, per questo aspetto, mi sono permesso di definire non rispondente alla situazione reale, di trovarsi di fronte ad un Governo preso alla sprovvista dalla scadenza del termine del 30 giugno 1972 e quindi affannosamente alla ricerca di una proroga, avendo lasciato decadere la delega precedente senza dare, come era suo dovere, attuazione all'incarico ricevuto. È per questo che in modo che può forse risultare, anzi è certamente risultato, noioso per gli onorevoli colleghi ho ritenuto opportuno elencare nella mia relazione scritta tutti i provvedimenti che in base alla delega precedente il Governo ha emanato, provvedimenti alcuni non di grande rilievo, altri, invece, di grandissima importanza, come, ad esempio, tutti i decreti emanati all'inizio del 1971 concernenti la revisione generale del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le carriere dell'amministrazione statale, quelli riguardanti il trattamento economico della Magistratura collegato, come loro sanno, al trattamento in particolare del direttore generale dell'amministrazione dello Stato, i provvedimenti concernenti la scuola superiore della pubblica amministrazione, che funziona già bene, ma che — e non credo di dire cosa che dispiaccia all'onorevole Ministro — deve funzionare meglio e divenire uno strumento più adeguatamente aggiornato, meno legato a schemi di carattere giuridico e nozionistico, più a contatto con la realtà economico-sociale, e quindi con gli istituti dell'economia, della finanza, del credito, temi alquanto inconsueti per la burocrazia dei tempi passati. Molte cose, con la riforma della pubblica amministrazione e con la scuola superiore della pubblica amministrazione, sono state ben avviate, facendo compiere un grosso passo innanzi, rispetto alla precedente situazione in questo campo.

Vi è stato, infine, il provvedimento sul quale si è appuntata la critica, della quale dirò alla fine del mio modesto intervento di replica, il provvedimento, cioè, sul trattamento giuridico ed economico dei dirigenti statali. Su di esso ci si è molto soffermati per

la parte — ed era naturale che così fosse — riguardante l'aspetto, tanto reclamizzato, della risoluzione e della successiva registrazione con riserva da parte della Corte dei conti; meno — se mi si consente — sul contenuto che, al di là del problema marginale della registrazione, per la prima volta evidenzia alcuni fatti importanti. Anzitutto la riduzione drastica del numero dei dirigenti statali, da circa 11.000 a meno di 7.000: è un fatto nuovo, mai verificatosi nella storia della nostra pubblica amministrazione, uno snellimento e uno sfoltimento di questa entità. Vi è poi l'attribuzione di precise responsabilità ai singoli dirigenti per ogni singolo livello. Dovrebbe perciò venire finalmente il tempo in cui possa verificarsi che non tutti, almeno a livello dirigenziale, siano considerati « ottimi », il tempo in cui si possano valutare effettivamente le capacità di un dirigente con severità, in modo che l'ottimo sia ottimo veramente e, attraverso serie valutazioni, si possa arrivare fino all'evenienza che qui ho sentito criticare da uno degli onorevoli colleghi intervenuti, quella del dirigente che, avendo responsabilità precise, termini nei quali deve intervenire, responsabilità sue proprie, non coperte genericamente dalla firma del ministro, e non adempiendovi, possa, ad un certo momento, lungi dall'esser valutato ottimo, essere, invece, collocato a disposizione, secondo la formula usata dalla legge, e cioè praticamente esonerato da responsabilità delle quali non si è dimostrato all'altezza.

Sono cose, ripeto, che per la prima volta si verificano nell'amministrazione del nostro paese e che, a fianco ai rilievi della Corte dei conti, sui quali, peraltro, dovremo tornare, avrebbero meritato di essere esaminate come parte essenziale di questa discussione.

In questo contesto, onorevoli colleghi, cercherò ora di esaminare i passi innanzi compiuti rispetto al primitivo disegno di legge governativo, mercè l'iniziativa e l'opera appassionata e competente dei componenti la Commissione affari costituzionali del Senato. Mi si offrirà, quindi, l'occasione per fare nei limiti delle mie possibilità (chiedo sin d'ora scusa e delle lacune e delle inesattezze, poichè non presumo di poter dare a tutti una risposta esauriente e puntuale) qualche rilievo in ordine agli interventi che sono stati qui pronunciati.

Il Governo aveva chiesto inizialmente, come si ricorderà, la proroga del termine, per sei mesi, innanzitutto per il riordinamento dei ministeri. Perchè? Perchè gli schemi di riordinamento dei ministeri (è qui presente il senatore Oliva al quale rendo omaggio per il contributo di preparazione e di esperienza recato a questa discussione) erano stati già presentati alla Commissione interparlamentare presieduta, appunto, dal senatore Oliva; ma entro il 30 giugno 1972, per varie ragioni (basti accennare a quella che tutte le assorbe, lo scioglimento anticipato delle Camere) non era stato possibile espletare il lavoro. Gli schemi erano dunque presso il Parlamento: entro il 30 giugno il Governo non ha potuto emanare i provvedimenti perchè non avallati dal prescritto parere della Commissione parlamentare; il 4 luglio 1972 il Governo ha chiesto la proroga per questo adempimento.

Il 4 luglio il Governo ha chiesto la proroga anche per un altro adempimento connesso: la strutturazione dei servizi periferici dello Stato. Se non si definivano le competenze dei servizi centrali, non potevano essere fissate le competenze dei servizi periferici.

Ha chiesto inoltre la proroga per una terza importante materia: la materia dei procedimenti amministrativi. Ci sono stati diversi colleghi — ricordo in particolare, perchè mi ha colpito per il tono sentito della sua perorazione, il senatore Buccini — che hanno lamentato le lungaggini delle procedure, le duplicazioni e le confusioni esistenti nell'apparato amministrativo dello Stato italiano. Il senatore Buccini però, nel momento in cui ha detto di opporsi al proseguimento dell'*iter* di questa legge, non ha tratto da questa situazione le debite conse-

guenze. La legge per la semplificazione dei procedimenti amministrativi non è stata realizzata e si è resa necessaria la proroga richiesta dal Governo, perchè occorrevano le preventive norme generali sull'azione amministrativa. Non essendo state approvate dal Parlamento queste norme, non ha potuto avere effetto la delega governativa intesa a regolare i singoli procedimenti amministrativi.

Da qui la proposta di una delega più completa al Governo. Il Governo ha recepito una richiesta avanzata, in questo senso, molto opportunamente, in seno alla Commissione affari costituzionali dal senatore Bermani, richiesta che come relatore volentieri accolsi, non presumendo certo di poter predisporre in questa materia un testo adeguato, con la mia sola modestissima capacità. Il prezioso aiuto degli uffici del Ministero della riforma della pubblica amministrazione ha consentito la formulazione di uno schema di legge delega per le norme generali sull'azione amministrativa, schema ora all'esame del Senato con grande apertura certo nei confronti di eventuali emendamenti che potranno essere presentati.

L'ultimo argomento riguardava l'ordinamento delle carriere del personale tecnico dello Stato. Uno schema apposito era stato presentato alla Commissione, che lo aveva esaminato, esprimendo un giudizio complessivamente non positivo. A seguito di tale giudizio il Governo — dobbiamo darne atto — pur potendo ugualmente procedere, non trattandosi di parere vincolante, si è guardato bene dall'andare avanti ed ha chiesto, invece, un nuovo termine per elaborare un provvedimento diverso, che possa meglio venire incontro alle esigenze delle categorie e trovare l'accoglimento della Commissione parlamentare, già espressasi negativamente, nella prima fase.

Queste le richieste del Governo. Non spetta a me fare l'avvocato di fiducia del Governo, perchè il ministro Gava, con l'esperienza maturata in tanti settori della pubblica amministrazione e in modo particolare in quello delicatissimo del Ministero del tesoro, darà delucidazioni ben più soddisfacenti di quelle che possa fornire io; però debbo dire, per il mio modestissimo compito di relatore, che sulla base delle premesse esposte il Governo ha adempiuto ad uno stretto dovere: quello di richiedere, essendo scaduto il termine, altri sei mesi di tempo per compiere ciò che, non per sua responsabilità, non aveva potuto realizzare.

Siamo stati noi — e mi ha fatto piacere vedere un gruppo di emendamenti del senatore Oliva, molto più liberali di quelli che noi avevamo adottato in Commissione — a dire che, pure essendo apprezzabile che il Governo avesse indicato un termine breve, quello di sei mesi, in base alla comune esperienza e soprattutto in vista della necessaria acquisizione di pareri di organi periferici, di rappresentanti di categorie, delle regioni, di Commissioni parlamentari (sappiamo quali difficoltà ci siano nel riunire le Commissioni, dato il ritmo di lavoro che ci stringe) non sembrava realistico. In Commissione quindi abbiamo proposto un allargamento dei termini, dai sei mesi iniziali a dodici mesi in alcuni casi e a 18 mesi in altri casi. Mi fa piacere perciò che il senatore Oliva, certamente più ricco di esperienza di me in questo campo e, forse, di molti altri colleghi, abbia detto che neppure questi termini sono congrui, perchè, valutando attentamente il calendario, considerando le festività, il periodo estivo, il ritmo dei lavori parlamentari, neppure i dodici mesi appaiono sufficienti. Vi è, quindi, una proposta di aumento dei termini, il che consentirebbe che di questa materia il Parlamento non si occupasse più. L'impegno è di tale gravità, di tale mole, di tale importanza che non contano tanto i dodici o i diciotto mesi: sarà veramente un grande giorno quello in cui, a 12 o 18 mesi di distanza, potremo constatare che tutte le materie di cui abbiamo parlato sono diventate finalmente un fatto modernamente regolato dalla legislazione italiana.

In Commissione a questo disegno iniziale del Governo si sono aggiunte molte altre considerazioni di cui una è quella dell'opportunità di stabilire a livello di ogni singolo ministero un ufficio centrale per la programmazione e l'organizzazione amministrativa. Uno dei colleghi intervenuti nel dibattito, se non erro il senatore Mazzei, ha detto che non si comprendono uffici di programmazione in ogni ministero poichè la programmazione è un fatto unitario. Credo ci sia stato un equivoco. Non si tratta, infatti, di costituire uffici per la programmazione economica in ogni ramo dell'amministrazione; si tratta solo di uffici di programmazione dell'attività ministeriale, programmazione del lavoro e organizzazione interna del ministero perchè non tutti i ministeri nell'attuale situazione brillano per un lavoro ben programmato a livello delle varie direzioni generali e dei diversi uffici.

Programmazione e organizzazione amministrativa ad opera di uffici (questa è la prima proposta fatta in Commissione) che non abbiano il livello di direzioni generali, e ciò per una esigenza derivante dall'esperienza. Tutte le volte che si sono istituite direzioni generali per l'organizzazione e la programmazione interna, esse hanno cozzato inevitabilmente con le altre direzioni generali del ministero che non accettano il fatto che ci sia una specie di superdirezione che programma ed organizza l'attività delle altre.

Ogni direzione generale è gelosa delle proprie attribuzioni e non vuole che altri organismi di uguale livello intervengano per organizzare o programmare il lavoro. (*Interruzione del senatore Dinaro*). È un'osservazione molto opportuna la sua: gli uffici di cui parliamo non hanno la dignità e il livello di direzioni generali perchè sono uffici di livello minore, i quali però dipendono direttamente dal ministro che è — lui sì — al di sopra dei direttori generali che ricevono e ripetono autorevolezza direttamente da lui, per organizzare e programmare il lavoro comune di tutto il ministero alle dipendenze.

Una seconda innovazione proposta in Commissione è il trasferimento di compiti da ministero a ministero per materie omogenere, in maniera che non si ripetano le lamentate duplicazioni. La mia esperienza parlamentare non è lunga, ma neanche brevissima, e posso dire di aver sentito parecchie volte, ad esempio, parlare della istruzione professionale come un ramo diviso tra 5 o 6 ministeri; questo è stato l'esempio che più ha colpito la mia fantasia e la mia attenzione ma ci sono molte altre materie in cui le competenze sono divise tra più ministeri. Urge quindi l'unificazione secondo criteri di omogeneità dei servizi oggi disseminati tra più ministeri con l'evidente opportunità, se necessario, di modificare a seguito di ciò anche la denominazione dei ministeri.

A questo punto, anche per rendere meno arida questa esposizione, vorrei cominciare a fare riferimento agli interventi che qui si sono svolti. Devo dire che ho seguito con molto interesse l'intervento del senatore Papa, che in particolare ha parlato dei servizi e delle attività del Ministero della pubblica istruzione (ne ha parlato proprio in riferimento ad un progetto, ad una idea ampiamente dibattuta, anche se non ancora ufficializzata in proposte, in disegni di legge o in qualcosa del genere) e dell'opportunità che si pensi ad un Ministero, quello dei beni culturali, che assorba la competenza della direzione delle antichità e belle arti da cui dipende il patrimonio monumentale e artistica del paese, non curato, certo, nel modo dovuto, riorganizzando l'intera materia e collegandola con i compiti attuali del Ministero del turismo e dello spettacolo, in gran parte svuotato per l'intervento delle regioni in materia turistica, sicchè ne derivi nuovo impulso per la conoscenza, la tutela e l'incremento del nostro patrimonio, in questo campo, forse unico in Europa.

Il senatore Papa concludeva: ciò sarebbe utilissimo, tuttavia non possiamo dare

all'uopo delega a questo Governo. Non voglio entrare in questioni di politica pura, come potrebbe essere questa, ma credo, onorevoli colleghi, che ci dobbiamo sforzare di combattere le nostre battaglie nel campo loro proprio. Stiamo parlando del riordinamento della pubblica amministrazione, tema che supera certamente non dirò la contingenza di questo o quel Governo, ma, senza tema di esagerare, della stessa legislatura. L'appello che mi permetto di rivolgere è questo: combattiamo le battaglie pro o contro il Governo ma sul terreno loro proprio, non sulla pelle degli altri.

Abbiamo avuto recentemente in Senato una battaglia (vi abbiamo partecipato tutti perchè le interdipendenze fra opposizione e maggioranza sono inevitabili e quindi si finisce per essere tutti coinvolti in un determinato tipo di contesa) contro il Governo, combattuta però sulla pelle degli insegnanti. Non vorrei che altra battaglia per il Governo, che può essere più che giustificata, a favore o contro lo stesso, noi combattessimo sulla pelle, ancora più delicata, della pubblica amministrazione. Riordiniamo la pubblica amministrazione, stabiliamo il metodo migliore per farlo: se il metodo migliore è quello di dare la delega al Governo, diamola nel modo più appropriato e poi combattiamo le battaglie per il Governo liberamente come si combattono per fortuna in democrazia! Chiedo scusa se ho toccato un tema apparentemente estraneo all'argomento in discussione ma lo sentivo così profondamente che non ho potuto fare a meno di accennarvi.

Il senatore Piscitello a proposito del riordinamento dei ministeri ha fatto un'osservazione interessante della quale ricordo di avergli dato atto, subito dopo il suo intervento. Egli ha detto: se della materia del decentramento degli uffici periferici si fosse parlato nel momento in cui si è data la delega generale per il decentramento alle regioni, si sarebbe forse potuto porre in essere un provvedimento più organico, comprendente l'intero territorio nazionale, sì da includere anche le regioni a statuto speciale, altro punto particolarmente delicato di questo disegno di legge. Faccio, però, rilevare che, in questa sede, non stiamo attuando il trasferimento dei poteri dal centro alle regioni ma stiamo tentando di realizzare il miglior ordinamento delle attribuzioni statali, al centro e in periferia. Certo, quel suggerimento, se fatto ai tempi in cui venne votato l'articolo 17 della legge regionale del 1970, sarebbe stato opportuno; mi riferivo proprio a quella proposta quando qualche momento fa affermavo che ci sono stati in questa discussione contributi concreti che meriterebbero in futuro di essere meglio valutati ai fini di una legislazione più ordinata e più appropriata in questo delicato settore.

Altro tema che ci vedrà combattere — ne ho avuto sentore da colloqui con amici — è quello concernente l'inserimento o meno del riordinamento delle aziende autonome tra gli oggetti della delega da conferire al Governo. Perchè in Commissione è venuta fuori l'idea delle aziende autonome? Non è nata certo improvvisamente, come un fungo; è nata perchè nella legge n. 775 del 1970 esiste, a mio modesto avviso, una incongruenza: si dà delega al Governo per regolare lo stato giuridico ed economico del personale, anche delle aziende autonome, insieme con il personale dei ministeri, degli uffici centrali e periferici e dei vari servizi; non si conferisce però delega per riordinare le aziende stesse, il che costituisce certo una discrasia. Non è che sia impossibile fare le due cose in modo distinto, ma non è questo, certo, il modo più organico di lavorare.

Perciò in Commissione, come risulta dal testo approvato, abbiamo proposto che la delega al Governo si estenda anche al riordinamento delle aziende autonome. Si dirà, ed è vero (lo avvertimmo già in sede di discussione in Commissione), che i criteri per il riordinamento delle aziende autonome non sono facilmente individuabili e, forse, non possono essere neppure del tutto uniformi per le diverse aziende.

A me relatore fu rivolto invito di tracciare i criteri direttivi in base ai quali le aziende autonome avrebbero potuto essere riordinate. Riconosco di non esserci riuscito. Vorrei, però, che coloro i quali hanno lanciato degli strali contro questo delega, si impegnassero ad aggiungere qualcosa a quanto già in Commissione si riuscì a mettere insieme e che io stesso riconosco non essere sufficiente.

Non credo ci sia chiusura (da parte mia e della Commissione certamente no, ma credo neppure da parte del Governo, ad accettare una elencazione, anche abbondante, di criteri specifici che leghino il Governo all'osservanza di determinati princìpi orientativi in materia di riordinamento delle aziende autonome. Spero, anzi, che questo lavoro si possa fare. È difficile, anzi difficilissimo, ma sarebbe triste il doverci rinunciare. Se dovessimo rinunciarvi, dovremmo farlo a malincuore, per non essere riusciti (forse per la ristrettezza del tempo, in relazione alla difficoltà della materia) a dare una delega completa, perdendo così un'occasione preziosa.

Vorrei riprendere in proposito non le cose dette da me o da altri colleghi della mia parte, ma ciò che, ad esempio, ha detto il senatore Borsari. Hanno parlato delle aziende autonome il senatore Cebrelli, poi il senatore Poerio con particolare riguardo alle poste, il senatore Maderchi sulle materie di competenza dei lavori pubblici ed anche sui criteri di riordinamento delle aziende autonome in genere. Debbo dire che mi hanno colpito in modo particolare i rilievi del senatore Borsari, secondo il quale le aziende autonome dello Stato oggi si muovono secondo criteri burocratici e non produttivistici, presentano gravi problemi di strutture e di funzionamento, mentre occorre economicità di gestione, un criterio che, meglio precisato, potrebbe costituire un binario sul quale incamminare la riforma delle aziende in questione.

Possiamo e dobbiamo fare in modo — ha aggiunto il collega Borsari, che si occupava in modo particolare dei monopoli di Stato — di seguire delle linee generali, le quali potrebbero tradursi, con un po' di buona volontà, in altrettanti criteri: razionalizzare i sistemi di lavorazione, assicurare l'occupazione, dare snellezza alle procedure. Occorre una legislazione — ha aggiunto il collega Borsari — che svincoli l'attività di queste aziende dal controllo della ragioneria dello Stato e stabilisca invece un controllo più penetrante del Parlamento. Sono, a mio avviso, criteri condivisibili ed accettabili. Se potessero essere formulati in modo da entrare a far parte del corpo della legge, potremmo salutare questa legge come un passo innanzi veramente decisivo.

Un altro punto riguarda — vi ho già accennato — l'azione amministrativa. Ho detto perchè è stata inserita nella legge una delega per la emanazione di norme generali sull'azione amministrativa: a questo proposito non posso non ricordare l'azione efficace, penetrante e veramente benemerita, nei confronti del cittadino italiano che viene in contatto con i pubblici uffici, svolta in più legislature, in prima linea, da un collega della mia parte politica, l'onorevole Lucifredi, il quale ha combattuto, fra tante benemerite battaglie, soprattutto questa. Si tratta di stabilire i requisiti formali e sostanziali dell'atto amministrativo, i modi di impugnazione, le competenze, i termini per i ricorsi al fine di mettere il cittadino in grado di contrapporsi efficacemente, in maniera degna di uno Stato di diritto, alla pubblica amministrazione, che molte volte incombe e spesso schiaccia addirittura il cittadino in assenza di norme adeguate o, peggio, in presenza di norme contraddittorie.

L'onorevole Lucifredi riuscì a portare due volte all'approvazione di un ramo del Parlamento le norme generali sull'azione amministrativa. Sicchè quando il senatore Bermani — come ricordavo un momento fa — chiese in Commissione se si poteva studiare il modo di dare delega al Governo per una legge sulla azione amministrativa, il ministro Gava risposte immediatamente che, ove

questa delega fosse stata concessa, poteva garantire, dato lo stato avanzato degli studi in materia, una sollecita emanazione del provvedimento delegato. Credo volesse appunto riferirsi al progetto Lucifredi con tutti gli arricchimenti allo stesso apportati nella scorsa legislatura e, tra questi, particolarmente rimarchevoli quelli suggeriti dal senatore Gianquinto di parte comunista, molti dei quali, accolti, entrarono a far parte del testo di legge.

Fu così che in Commissione si decise di proporre la delega anche per questo punto, che rappresenta il caposaldo della riforma dei procedimenti amministrativi, procedimenti amministrativi singoli che erano rimasti bloccati per la mancanza dell'indispensabile presupposto e che potrebbero invece trovare tutti rapida attuazione. La mancanza di idonei procedimenti, che hanno bisogno di essere ammodernati, paralizza il corso di molte riforme; ed è vero quanto afferma il collega Mazzei, che la riforma della pubblica amministrazione, specie su questo punto, condiziona la realizzazione di tutte le altre riforme che, dobbiamo amaramente riconoscerlo, non hanno dato il risultato sperato principalmente per una inadeguata strumentazione degli uffici della pubblica amministrazione che avrebbero dovuto alle riforme stesse dare corso.

Vi è stata poi una proposta che non si è potuta accogliere in pieno. Infatti, mentre si è accolta in pieno la richiesta del senatore Bermani per l'azione amministrativa, sulla quale ha parlato in maniera molto efficace ed interessante anche il senatore Dinaro, purtroppo non si è potuto accogliere l'invito dello stesso senatore Bermani per l'unificazione generale dei ruoli centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato. La proposta urta contro difficoltà che il Ministro potrà meglio di me chiarire agli onorevoli colleghi; si è fatto, tuttavia, un passo innanzi anche in questa materia: in quanto possibile ed opportuno, si procederà all'unificazione dei ruoli non soltanto nell'ambito della stessa amministrazione, ma anche di amministrazioni affini, in modo da poter, ove possibile, formare ruoli unificati del personale centrale e periferico. Il disegno, l'ideale, forse un po' astratto, del ruolo unico generale di tutti i dipendenti, il Governo non ha creduto di potere realizzare, per lo meno nei tempi brevi e nelle attuali condizioni dell'organizzazione del nostro paese.

Passo brevemente all'intervento del senatore Oliva che si è soffermato, oltre che sui tempi di realizzazione della riforma, anche sul modo in cui questa deve articolarsi. C'è un problema che ha appesantito la realizzazione della delega: quello delle Commissioni interparlamentari che si sono trovate a dover esprimere pareri sugli schemi dei disegni di legge predisposti dal Governo. Di questo mi feci carico sin dall'inizio, fin dalla mia pre-relazione in Commissione: dissi che la duplicazione di pareri certamente non agevola il sollecito adempimento della delega, e proposi che, ferme rimanendo le due Commissioni già previste, nessun provvedimento dovesse passare da entrambe ma, a seconda della materia, ciascuno schema dovesse ottenere il parere dell'una o dell'altra Commissione parlamentare.

In questo senso il disegno di legge provvede, stabilendo che la Commissione per le questioni regionali (per intendersi, quella presieduta dal senatore Oliva) si interesserà delle strutture, a livello centrale e periferico, dei ministeri, mentre tutte le questioni relative alle procedure amministrative, ai ruoli e ad altre materie più strettamente burocratiche passeranno dalla Commissione che è stata sinora presieduta dall'onorevole Mancini, Commissione mista, in quanto composta da parlamentari e non parlamentari.

Per quest'ultima — si tratta di una mia idea e sono lieto che sia stata accettata in Commissione, mentre pensavo che avrebbe incontrato delle difficoltà — è stata, tuttavia, accolta la proposta che le Commissioni parlamentari fossero composte esclusivamente da parlamentari, dato che nelle Commissioni miste le responsabilità possono sfumare e sfuggire, sicchè poi il Parlamento si

trova esposto al rischio di non assolvere certi impegni per responsabilità di organi nei quali il ruolo maggiore è magari stato sostenuto da non parlamentari.

Anche la seconda Commissione risulta pertanto composta esclusivamente da parlamentari, mentre gli esponenti sindacali e di categoria, oltre ad essere consultati nelle vie brevi e anche formali da parte del potere esecutivo prima dell'emanazione degli schemi, hanno una loro rappresentanza ufficiale e più efficace sia nel consiglio superiore della pubblica amministrazione sia nei consigli di amministrazione dei singoli ministeri, dai quali si è stabilito che tutti i decreti attinenti alle materie di competenza debbano passare obbligatoriamente, mentre per la verità, nella precedente elaborazione, ciò non si era sempre, in concreto, verificato.

Tutto sarà preceduto, ovviamente, per le materie che riguardano i servizi periferici dello Stato, dal parere delle regioni. Credo anzi che con la nuova procedura (il Ministro potrà dare la interpretazione autentica dell'amministrazione su questo aspetto) le regioni dovranno essere risentite . . .

G A V A , *Ministro senza portafoglio*. Indubbiamente.

A G R I M I , *relatore*. Bene. Io so che i giudizi espressi dalle regioni sono stati, ad un certo momento, largamente negativi. Li conosco, li abbiamo esaminati in sede di Commissione; sono pareri emessi in un certo clima che mi auguro vada modificandosi, un clima un po' polemico, determinatosi all'inizio delle attività delle regioni, forse anche per il ritardo con cui l'ordinamento regionale è stato realizzato nel nostro paese. Può darsi che i nuovi schemi che saranno inviati — come abbiamo sentito — alle regioni, ricevano se non il plauso, il che è molto difficile, per lo meno una critica meno aspra e che il parere delle regioni si possa comunque acquisire in una situazione diversa di rapporti, rispetto a qualche anno fa.

Dirò per inciso che può, forse, notarsi una eccessiva tendenza delle regioni a fare convegni (lo dissi anche in Commissione), di tipo rivendicazionistico, mentre sui loro tavoli comincia ad accumularsi una mole di carte che devono essere esaminate e rapidamente evase. Che le regioni chiedano giustamente l'attribuzione di poteri, non ancora ad esse accordati, ai quali hanno diritto secondo la Costituzione, mi pare logico; ritengo tuttavia che esse abbiano già tanta attività da svolgere per cui, ferma restando la rivendicazione di quanto è loro diritto, sarebbe bene si affrettassero a disbrigare rapidamente il molto che già hanno da fare. Sarebbe infatti un triste giorno per la nostra democrazia quello in cui i cittadini dovessero trovare, presso gli uffici regionali, difficoltà e lungaggini maggiori di quelle già lamentate agli sportelli degli uffici centrali.

Ha svolto un intervento interessante, e lo ringrazio per il riconoscimento alla mia relazione, il senatore Colella, il solo ad essersi occupato di una materia che è certo molto importante, anche a giudicare dagli emendamenti fin qui proposti. Egli ha ricordato l'affermazione della mia relazione, secondo la quale la materia regolata dagli articoli 7 ed 8 sembrava suscettibile di miglioramenti o di integrazioni, in base alle richieste pervenute dai singoli settori della pubblica amministrazione. Nella mia relazione è inserita, infatti, una frase che suona apertura alle correzioni e alle integrazioni necessarie perchè le finalità degli articoli 7 ed 8 vengano realizzate. Quali sono queste finalità? L'articolo 7 stabilisce che il trattamento fatto ai dipendenti non di ruolo con la precedente legge-delega venga esteso ai dipendenti di ruolo, dato che per venire incontro alle aspirazioni dei non di ruolo si era finito col determinare sperequazioni ai danni di coloro che avevano vinto regolari concorsi ed avevano titolo migliore, o per lo meno pari, per ottenere uguale trattamento. Se la formulazione generale prevista dall'articolo 7 non dovesse bastare — e sembrerebbe che

non basti, vista la mole degli emendamenti presentati — la si potrà certo integrare.

L'articolo 8 riguarda la valutazione del servizio pre-ruolo. Su questo punto il senatore Colella ha affermato di avere dei dubbi che bisogna chiarire, così da poter procedere ad una valutazione di questo servizio uguale per tutti e per tutti ugualmente operante, sicchè dalla Corte dei conti non giungano altre osservazioni in materia. Si è, infatti, verificato il caso che le norme della precedente legge-delega, forse per la loro formulazione, abbiano avuto applicazioni restrittive che hanno scontentato larghe categorie di funzionari. Se l'articolo 8 potrà essere formulato in modo più adeguato e completo e risultare applicabile senza tentennamenti e cavilli giuridici a tutte le categorie dei funzionari statali, avremo fatto opera di opportuno chiarimento e completamento in questa materia. Per il resto non si tratta che di ordinaria amministrazione, di termini fissati per l'emanazione dei testi unici e di altri adempimenti minori.

Questo il quadro generale nel quale si è mossa l'azione della 1ª Commissione. Rinnovo il ringraziamento agli onorevoli colleghi per il contributo dato alla discussione e desidero ricordare l'intervento iniziale del senatore De Matteis il quale ha detto delle cose assai interessanti, ricadendo alla fine, purtroppo, anch'egli nella affermazione che, pur trattandosi di proposte utili ed urgenti, la sua parte non poteva approvarle, per una considerazione generale di carattere politico.

D E M A T T E I S . Ho detto di disciplinare noi la materia!

A G R I M I , *relatore*. Accolgo subito l'interruzione del senatore De Matteis per parlare di questa proposta, quella cioè di procedere direttamente all'esame in Parlamento e alla approvazione delle varie leggi in materia, assicurando altresì gli onorevoli colleghi che non abuserò ulteriormente della loro cortesia e della loro pazienza. Il senatore Maffioletti, il senatore Venanzi ed altri colleghi, come il senatore Modica, hanno riconosciuto che si tratta di proposte importanti ed urgenti, da approvarsi, tuttavia, con leggi ordinarie. Io ho qualche perplessità circa la possibilità di approvare in Parlamento leggi di questo tipo; e ciò per le stesse ragioni per cui si dà, per antica prassi, delega al Governo ogni volta che si tratta di riformare un codice civile, penale o di procedura. Ne abbiamo gli esempi davanti a noi perchè sono all'esame del Parlamento i disegni di legge per queste materie e sono disegni di legge delega. A più forte ragione nella giungla di norme contraddittorie esistenti in materia di ordinamento della pubblica amministrazione e alle quali ho prima accennato non è facile provvedere sistematicamente in Parlamento, o, per lo meno, è dubbio che lo si possa fare rapidamente e bene. Nel momento, infatti, in cui, per una esigenza specifica, per un momentaneo orientamento dei parlamentari presenti, per una giustificata ma particolare ragione, si introduce, dopo aver approvato i disegni di legge concernenti alcuni ministeri, per un altro ministero una norma che non c'era nei testi precedentemente approvati e che pure risponde a certe esigenze, cade tutta l'opera fatta per gli schemi precedenti e si impone la revisione di norme già approvate, se si voglion fare le cose come vanno fatte, e cioè in modo coordinato.

Vorrei poi, se mi consentite, esprimere un'opinione personale, che non pretendo quindi sia condivisa, e che oso appena affacciare in quest'Aula, in presenza di esperti di diritto, i quali ogni giorno ci offrono occasione di ammirare la loro dottrina. La mia modesta opinione, comunque, è questa: la pubblica amministrazione è certamente lo strumento per la realizzazione dell'attività e della volontà del Governo, il quale è responsabile di fronte al Parlamento dell'andamento generale della vita del paese. Lo strumento attraverso il quale si opera non può non essere conforme alle vedute ed agli indirizzi

di chi è chiamato ad operare. Non si può imporre all'Esecutivo di operare e di rispondere, ovviamente, del proprio operato, senza una strumentazione che l'Esecutivo stesso ritenga conforme e rispondente agli impegni che è chiamato ad assolvere.

Mi rendo conto del peso di una osservazione di questo genere e quindi l'avanzo in modo molto sommesso, ma forse proprio per questa materia in particolare c'è il dubbio che la competenza del Governo debba assumere particolare rilievo perchè non si può costringere alcuno ad essere responsabile di una azione, quando gli strumenti con i quali deve operare non sono quelli che egli ritiene idonei o addirittura indispensabili. La questione non è, quindi, così semplice, nè è risolvibile approvando i disegni di legge, uno dopo l'altro, in Parlamento. Non credo che ce la faremmo nè in 12 nè in 18 nè in 24 mesi; nè credo, soprattutto, che faremmo opera conforme a quello che è il giusto indirizzo e il buon andamento della pubblica amministrazione.

A questo punto, onorevoli colleghi, si aggiunge quella che, senza la minima ombra di atteggiamento meno che deferente nei confronti di organi di rilevanza costituzionale, io definisco un'appendice un poco fastidiosa da eliminare, in qualsiasi modo, al più presto dal contesto così importante della discussione che dobbiamo continuare a svolgere. Questa appendice è rappresentata dall'ultimo punto dell'ordine del giorno, cioè la registrazione con riserva, ad opera della Corte dei conti, di due decreti legislativi. Gli onorevoli colleghi che hanno ascoltato la mia relazione in Commissione sanno che ivi ho ritenuto di potere qualificare sconcertante la vicenda della registrazione con riserva da parte della Corte dei conti. E mi fa piacere che il senatore Treu abbia usato un termine forse meno pesante ma ugualmente impegnativo quando ha detto che quella decisione gli è apparsa un po' sbrigativa. Il che, riferito ad un organo che non credo dovrebbe della sbrigatività fare il suo cavallo di battaglia, non costituisce certo un giudizio complessivamente positivo.

Nelle modestissime osservazioni con le quali ho accompagnato come relatore la risoluzione approvata in sede di 1ª Commissione, ho detto le ragioni per cui non condivido il comportamento della Corte dei conti in questa circostanza; e nel commentarle farò riferimento ovviamente agli interventi che anche su questa materia si sono svolti in Aula e sono stati, per lo più, molto calorosi e piuttosto pungenti nei confronti del Governo che avrebbe prevaricato o avrebbe fatto qualche cosa che usciva fuori dalle sue responsabilità. È una materia sulla quale certamente l'onorevole Ministro avrà motivo di rispondere in modo più appropriato; tuttavia, facendo riferimento soltanto alle brevi osservazioni che ho appuntato nella mia relazione, desidero ribadire qui — e credo di non poter essere smentito da alcuno — che la motivazione con la quale la Corte dei conti ha respinto la richiesta del Governo di registrazione del provvedimento (il Governo, infatti, aveva chiesto la registrazione ordinaria e, solo in via subordinata, qualora non fossero state condivise, sul piano giuridico, le sue osservazioni, la registrazione con riserva) non è sufficiente. Il Governo in numerose pagine spiegava minuziosamente le ragioni del proprio comportamento, strettamente legato alle norme della legge delega. Chiedeva inoltre, ove la Corte dei conti avesse ritenuto di potere motivatamente respingere queste ragioni, che si procedesse (come era suo diritto e dovere) alla registrazione con riserva.

Le sezioni unite della Corte dei conti hanno, invece, proceduto *sic et simpliciter* alla registrazione con riserva, senza dare una minima indicazione dei motivi per i quali le ragioni del Governo venivano respinte. Eppure queste erano molte: stando infatti a quanto ha riferito il senatore Murmura nel suo diligentissimo intervento si articolavano su 19 punti. E 19 argomentazioni in fatto e in diritto non si respingono definendole

sbrigativamente infondate. Perciò mi viene il dubbio — da me espresso apertamente in Commissione — che le sezioni unite, alla luce delle spiegazioni offerte dal Governo, non siano state in grado di dare una giustificazione valida alla lunga serie di argomentazioni infondate espresse dalla sezione di controllo e, quindi, anche per le difficoltà frapposte da una legislazione arcaica (basti pensare che per alcune norme ci si riferisce addirittura al 1862) sul funzionamento della Corte, non abbiano trovato miglior partito che quello di avallare la decisione della sezione di controllo, disponendo la registrazione con riserva. Ha detto egregiamente il senatore Buccini che la registrazione con riserva è uno strumento che sovrappone la ragione di Stato, cioè un interesse superiore, alla stretta legittimità, allo *strictum ius*. Ciò è vero, nella misura, però, in cui si riconosce che il diritto è stato non dico violato, ma forzato, adattato per una ragione, appunto, di interesse superiore. Allorchè, però, il Governo era convinto di non aver forzato alcun diritto, di non aver superato in alcun modo la lettera e lo spirito della legge, ma di averla rettamente applicata, non aveva motivo per invocare la ragione di Stato. Aveva invece motivo di dire se le osservazioni avanzate non erano giuridicamente fondate: e questo ha fatto. Non è riuscito ad ottenere una risposta soddisfacente ed ha ottenuto invece la registrazione con riserva con tutto quello che essa comporta, perchè si tratta di un provvedimento di notevole gravità e di rara applicazione, anche se risponde al principio della separazione dei poteri, per cui l'Esecutivo ha il diritto di andare innanzi con la sua azione, senza consentire che l'organo di controllo si trasformi in organo indirettamente governativo, attraverso le osservazioni a modifica dei provvedimenti adottati.

Questa la prima osservazione. La seconda si riferisce al fatto che la Corte dei conti ha sovrapposto un suo disegno — un disegno che non dirò non apprezzabile, o che non possa essere condiviso, o che non possa avere validi motivi di opportunità — secondo il quale, prima di emanare la legge sulla dirigenza, avrebbe dovuto essere approvata la legge per il riordinamento dei ministeri. È un giudizio — ripeto — apprezzabilissimo; in sede di Commissione fu sostenuto da più parti politiche; nell'opinione pubblica ha trovato consensi. Ma i giudizi di opportunità politica non hanno nulla a che fare con i giudizi di legittimità sui quali soltanto la Corte dei conti è tenuta a pronunziarsi se si vogliono mantenere integre le rispettive sfere di responsabilità. Nella legge delega non sta scritto affatto che si deve attuare prima il riordinamento dei ministeri e poi la legge sulla dirigenza; il Governo si sarebbe trovato, perciò, in enormi difficoltà se, essendo il decreto per la dirigenza già pronto e munito dei prescritti pareri, non lo avesse approvato, semplicemente perchè mancava quello concernente il riordino dei ministeri. Di ciò il Governo si è assunta piena responsabilità, chiedendo, peraltro, subito la proroga per le norme della delega non attuate, senza fare attendere ancora la categoria dei dirigenti, mentre tutte le altre categorie, con i decreti 1077 e seguenti, avevano avuto il loro riordinamento ed i magistrati, col decreto n. 1080, avevano ottenuto che fosse fissato il parametro del direttore generale, ai fini della determinazione dello stipendio del consigliere di cassazione. Tale decreto 1080 era rimasto, appunto, campato in aria perchè, mentre veniva in esso fissata la misura dello stipendio per il direttore generale, questi di fatto non lo percepiva in mancanza della legge sulla dirigenza, mentre il consigliere di cassazione ed i magistrati equiparati ne fruivano già da circa 3 anni.

Ho detto già personalmente al senatore Cucinelli, e con la stessa franchezza ripeto qui in Aula, che non ho apprezzato molto il suo intervento, per la veemenza antigovernativa che lo ha contraddistinto. Se non ci fosse stata la Corte dei conti — egli ha detto — chi avrebbe difeso il Parlamento dalle

prevaricazioni di un Governo che ha violato la legge delega? Il Governo non ha bisogno di avvocati di ufficio e neanche di avvocati di fiducia. Il senatore Cucinelli sa, tuttavia, meglio di me che è prerogativa di ogni parlamentare l'iniziativa legislativa, per cui chi ritiene che la delega sia stata violata può fare una proposta di legge per abrogare un provvedimento emanato in violazione di una legge o, addirittura, della Costituzione. Non c'è bisogno dell'avvocato Corte dei conti per tutelare le nostre prerogative perchè dobbiamo e sappiamo tutelarle da sòli. L'asserita violazione della Costituzione per il preteso travisamento della delega si è tradotta invece in un'assunzione di compiti al di fuori del quadro giuridico vigente, perchè esiste all'uopo un organo apposito: la Corte costituzionale. La Corte dei conti deve avere un metro per valutare la legittimità, ed esso è rappresentato dalla legge rispetto ai provvedimenti amministrativi che ne derivano; rispetto, invece, ai provvedimenti che hanno forza di legge il metro è, semmai, la Costituzione, e l'organo competente in materia è la Corte costituzionale, non la Corte dei conti. In caso contrario non la Corte dei conti a sezioni unite, ma il singolo referendario della Corte addetto alle registrazioni avrebbe potere più ampio dell'intera Corte costituzionale nel suo insieme, perchè potrebbe, con un semplice rifiuto, bloccare, per pretesa incostituzionalità, un intero provvedimento di legge, allorchè, come sappiamo, la stessa Corte costituzionale giunge a questo attraverso una lunga procedura che non concerne quasi mai una intera legge ma solo un articolo o un semplice inciso di una legge vigente.

Questa la ragione per la quale — e ribadisco qui una mia personale opinione — i provvedimenti aventi valore di legge non hanno nulla a che fare col controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Governo su questo punto non si è pronunciato e, forse, dal suo punto di vista, ha fatto bene; io, tuttavia, ritengo, come modestissimo parlamentare, di poter affermare che quando la Costituzione parla di atti del Governo soggetti al controllo di legittimità, intende atti che attengono alla funzione di governo. Quando, invece, si tratta di atti che non riguardano la funzione esecutiva ma quella legislativa, *ex* articolo 76 della Costituzione, quando il Governo compie atti di natura legislativa, in via eccezionale, per espressa delega ricevuta dal Parlamento, non debbono esserci organi che turbino il rapporto dialettico e lineare tra Parlamento e Governo, posto che, per difendere i diritti e le prerogative del Parlamento e per annullare o abrogare qualsiasi norma, è sufficiente l'iniziativa anche di un solo parlamentare.

Questo chiarito, chiedo scusa se qualche volta i termini da me adoperati anche nella relazione possono essere apparsi un po' drastici: non si tratta di una presa di posizione aprioristica o preconcetta, ma di un profondo convincimento.

Ringrazio i senatori Murmura, Treu, Lanfrè, Bacchi che sono intervenuti nella discussione e che hanno detto, in modo certo più appropriato di quanto non abbia saputo fare io, le stesse cose.

Chiedo scusa se alcune cose mi sono sfuggite ma la discussione è stata molto ampia. Non ho ricordato, per esempio, fin qui l'intervento del senatore Nencioni, che ha criticato, da un punto di vista politico, il comportamento del Governo e la polemica giornalistica imbastita su questi temi. È intervenuta la DIRSTAT che ha svolto il suo ruolo in rappresentanza dei dirigenti. Credo che anche il Governo abbia la possibilità, attraverso note ufficiose, di far sentire il proprio parere. Forse coloro che non avrebbero dovuto interloquire anche attraverso la stampa sono proprio quei magistrati della Corte dei conti che, non so in quale veste, sono invece intervenuti nella polemica.

L'intervento del senatore Mazzei ci ha avvertito che occorre arrivare attraverso la delega « ad una pubblica amministrazione, idonea al conseguimento dei fini della poli-

tica di programmazione secondo criteri di ammodernamento, di snellimento, di democratizzazione ». Mi fa piacere che lo stesso senatore Mazzei abbia affermato come per i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti si sia trattato più che altro « di una occasione perduta ». Egli ha riconosciuto le ragioni addotte nella mia modesta relazione e nella replica del Ministro in Commissione, ma ha detto, appunto, che si è perduta una occasione per fare un po' di giustizia nell'ambito della pubblica amministrazione e dell'apparato dirigenziale.

Ritengo, a tale proposito, che noi dobbiamo liberarci da alcuni tabù. La legge per l'equiparazione tra i vari gradi nella pubblica amministrazione e la formazione di una tabella unica non credo debba essere abbandonata; mi pare anzi che aver abbandonato o infranto questo princìpio abbia portato a conseguenze di cui anche in questi giorni ci stiamo occupando e di cui forse sentono il principale peso le organizzazioni di categoria, le confederazioni sindacali che si vedono sfuggire la legittima rappresentanza per iniziativa di chi crede di poter accattivarsi simpatia chiedendo trattamenti speciali. È speciale la magistratura, è speciale la scuola, è speciale la difesa: finisce che, essendo tutto speciale, non c'è più ordine, non c'è un punto di riferimento, manca la possibilità di ricondurre ad un punto di riferimento tutto l'apparato pubblico, tutto l'apparato, cioè, che funziona con il danaro del contribuente, si chiami anche parastato, azienda irizzata, eccetera. Dobbiamo riaffermare il principio che ad uguali responsabilità, ad uguale lavoro, ad uguale impegno, ad uguale livello, le retribuzioni devono trovare un punto d'accordo, di analogia, di unificazione.

Non è ammissibile ad esempio affermare, in linea di principio, che il lavoro del parastatale vale più di quello dello statale. Non sono uffici pubblici come gli altri quelli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli dell'INPS? Perchè si devono stabilire in partenza differenze e non ci si deve sforzare invece di fare una tabella di equiparazione attenta e ben articolata, senza lasciare all'arbitrio e alla improvvisazione di chicchessia, anche mediante la proclamazione di scioperi, una materia così delicata?

Occorre una equiparazione, che deve essere, certo, attenta ed oculata e per questo noi abbiamo proposto di dare delega al Governo, affinchè, laddove queste equiparazioni non siano chiare, vi provveda, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari. Ma ad una equiparazione bisogna ritornare! Bisogna tornare a quella unità dell'apparato pubblico senza la quale vanamente ci affanneremo a predisporre riforme, destinate a non trovare gli strumenti per la loro attuazione. (*Applausi dal centro e dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Gava.

G A V A , *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà circoscritto ai temi proposti dal disegno di legge di rinnovo della delega e dalla questione relativa alla registrazione con riserva del decreto legislativo sulla dirigenza. Lo svolgimento di altri temi sulle scelte da farsi a proposito dei sistemi più idonei a compiere il periodico esame del trattamento economico e dello stato giuridico dei dipendenti statali richiede, per la sua importanza, una discussione ad essi interamente dedicata e per la quale il ministro Malagodi ed io restiamo a disposizione del Senato.

Mi sembra anche ovvio avvertire che in una discussione di carattere generale non potrò soffermarmi sulle critiche svolte dai senatori Poerio e Cebrelli alla situazione di alcuni ministeri o a taluni studi di riforma, nè compiere un esame sui molti e talvolta non infondati rilievi mossi dal senatore Modica agli schemi dei decreti legislativi per il riordinamento: sono argomenti che saranno discussi nella sede propria. È ovvio che il Par-

lamento, prima di concedere al Governo una nuova delega, voglia conoscere quale uso sia stato fatto della precedente, ed io comprendo benissimo e perciò giustifico la richiesta avanzata dal senatore Modica, ripetuta in sede di Commissione dal senatore Lanfrè, di conoscere tutti gli atti relativi alla vicenda della registrazione con riserva.

Risponderò senza ripetere l'elencazione dei decreti legislativi emanati, con tanta diligenza ricordati dal relatore, senatore Agrimi, al quale esprimo la più viva gratitudine non solo per la replica così penetrante ed esauriente di oggi, ma anche per il lavoro svolto in sede di Commissione, il cui risultato, conseguito con la collaborazione attenta degli altri onorevoli membri, è il testo del disegno di legge su cui il Senato deve oggi deliberare.

Ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti, con apporti di collaborazione o di critica costruttiva, apporti in sostanza sempre interessanti, anche se non posso fare a meno di rammaricarmi per talune espressioni eccessive usate da qualcuno nella discussione le quali non hanno certamente contribuito a chiarire i temi del nostro dibattito. I senatori che desiderassero più ampi ragguagli su tutto il lavoro compiuto possono consultare la relazione della Presidenza del Consiglio che oggi ho presentato per la prima volta in Parlamento in esecuzione dell'articolo 30 della legge 775.

Mi fermerò invece su talune riforme più significative e specialmente su quella della dirigenza.

Anzitutto è da sottolineare quanto è stato compiuto per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e degli operai, per la determinazione dei nuovi stipendi, delle paghe e delle retribuzioni del personale di tutte le amministrazioni dello Stato e per la riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza.

Tutta la complessa materia formante oggetto della delega su questo importante aspetto dell'amministrazione — richiamo l'attenzione degli onorevoli oppositori — è stata così riordinata secondo le direttive deliberate dal Parlamento. Fu fatta eccezione per quella contemplata dall'articolo 28 della legge relativa alla nuova disciplina delle carriere del personale tecnico la cui difficoltà di deliberazione e di definizione, giustamente rilevata dal senatore Bacchi, congiunta alla profonda disparità di pareri in seno alla Commissione, convinse tutti sull'opportunità di un nuovo periodo di riflessione e consigliò quindi al Governo di non avvalersi della sua facoltà di emanare il provvedimento già disposto. Il che è un attestato di deferenza al Parlamento.

Per quanto riguarda la riforma delle carriere, una profonda innovazione è stata introdotta seguendo il criterio che le qualifiche dovessero corrispondere a funzioni e responsabilità effettivamente differenziate e così esse sono state ridotte da 7 a 5 per la carriera direttiva, da 6 a 3 per quelle di concetto ed esecutiva e da 5 a 2 per l'ausiliaria.

Sotto l'aspetto del trattamento economico va ricordato che il bilancio dello Stato ha dovuto sopportare una maggiore spesa in un primo momento prevista in 480 miliardi e salita poi nel pieno sviluppo a quasi 900 miliardi, di cui circa 28 o 30 per la dirigenza.

Tra i molti provvedimenti di semplificazione amministrativa vanno segnalati il decreto legislativo n. 1199 del 1971 che rende uniforme il procedimento del ricorso gerarchico, definisce l'istituto del silenzio-rigetto e consente il ricorso straordinario anche in assenza della diffida a provvedere e prescindendo dal parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato; quello sulle procedure per i brevetti industriali e quelli in materia di contabilità generale dello Stato. Sono due, l'uno, n. 422, che, elevando di 240 volte gli originari limiti di somma oltre ai quali le iniziative dell'amministrazione erano condizionate da numerosi adempimenti ritardatori, consente ora che tali iniziative ne prescindano del tutto, entro i limiti accennati; l'altro, n. 627, che, derogando ai princìpi generali sui contratti, elimina gli inammissibili ritardi

di un tempo nei pagamenti consentendo, dietro idonee garanzie, anticipazioni del 50 per cento sul prezzo convenuto prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e ulteriori anticipazioni fino al massimo del 75 per cento in corso di esecuzione del contratto medesimo. Quanta importanza rivestano le due riforme, specialmente nelle fasi avverse della congiuntura, non vale la pena sottolineare.

Un posto di grande rilievo assume il decreto sul riordinamento e potenziamento della scuola superiore della pubblica amministrazione. La sua frequenza è resa obbligatoria per l'aggiornamento dei dipendenti delle carriere direttive e di concetto che aspirino al passaggio alla carriera superiore e per quanti, in possesso dei prescritti titoli, mirino all'accesso alla dirigenza. Questi ultimi dovranno partecipare ad un corso superiore di studi e di pratica aziendale, anche presso centri privati, della durata di 14 mesi e soltanto se dichiarati idonei potranno concorrere alla qualifica di primo dirigente che è il primo scalino della dirigenza.

È prevista poi un'opportuna innovazione nel reclutamento del personale della carriera direttiva. Infatti il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a laureati o a giovani universitari al quarto anno del corso che, mediante il concorso per titoli ed esame-colloquio, accedano alla scuola e dopo aver partecipato a corsi speciali della durata di un anno superino il relativo esame. È una verità, che è stata ricordata del resto molto bene dal senatore Agrimi, che il sempre più esteso e penetrante intervento dello Stato nei fenomeni della vita associata e specialmente in quelli dell'economia, l'avvento di uno seria programmazione e le nuove tecniche organizzative, come l'informatica, richiedono alla dirigenza dell'amministrazione, la cui condotta e capacità condizionano il grado di efficacia delle iniziative dell'azione politica, una preparazione, una mentalità, una fantasia, un dinamismo, un costante aggiornamento sconosciuti ed in gran parte non necessari nella società di un tempo.

Di qui l'importanza della scuola superiore per i dirigenti. Essa dovrà metterli in grado di camminare di pari passo con la rapida evoluzione della vita sociale sempre più dominata dai progressi scientifici e dalle tecniche organizzative.

È anche chiaro che questo risultato, della cui bontà ci offre convincente esempio la vicina Francia, si potrà ottenere solo con l'istituzione di scuole decentrate per dipartimenti territoriali oltre che di una scuola centrale a Roma per la formazione della dirigenza. Occorrono quindi ambienti idonei ed insegnanti di altissimo livello. Più difficile dell'acquisizione degli ambienti è il reperimento degli insegnanti, specialmente per la scuola di formazione dei direttivi e della dirigenza. Ne occorrerà un buon numero, di solida preparazione scientifica, di larga esperienza e di mente aperta a comprendere i nuovi compiti dello Stato ed i nuovi mezzi di organizzazione, il che certo non si può improvvisare. Bisogna tuttavia cominciare e sarebbe molto utile che le nostre università, ordinando i loro studi, istituissero appositi corsi di organizzazione moderna della pubblica amministrazione, con lo sguardo non rivolto al passato, ma ai modelli che si vanno delineando in rapporto alle esigenze di una società a prevalente economia industriale, democratica ed a larga partecipazione popolare.

Una cosa è certa: o queste scuole si fanno con serietà e con mezzi proporzionati — ed io sono d'accordo che il loro rendimento debba essere molto migliorato — o l'obiettivo di funzionari moderni e preparati e di una dirigenza a livello adeguato non potrà essere raggiunto.

Un accenno particolare merita anche il nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali: una benemerita categoria di funzionari la cui carriera ed il cui trattamento economico, legati in virtù dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 634, alla sorte dei dipendenti dello Stato, sarebbero risultati ingiustamente degradati se, dopo il riassetto di questi, non si fosse provveduto

a ristabilire il prisco allineamento. Ciò ha fatto appunto il decreto legislativo n. 749.

È noto che l'efficacia di questo decreto era legata indissolubilmente alla sorte di quello sulla dirigenza, donde la giusta ed unica osservazione mossa dal segretariato della Corte al Governo, secondo cui la decisione sulla chiesta registrazione doveva sospendersi in attesa della pronunzia sul decreto della dirigenza. Solo in seguito, risolta la questione di questo decreto, la sezione di controllo sollevò inattesamente un'altra obiezione: l'incompetenza del Governo a disciplinare la materia per mancanza di delega. Dico inattesamente perchè la Corte tale competenza aveva già ritenuto ammettendo alla registrazione il decreto legislativo n. 1079 del dicembre 1970 che, in virtù della delega, regolava il trattamento economico di tutti gli statali, tra cui espressamente i segretari provinciali e comunali considerati appunto come statali.

Comunque fu d'uopo chiedere anche per questo decreto la registrazione con riserva. La richiesta fu consigliata pressantemente da ragioni di giustizia verso la categoria, ragioni congiunte alla convinzione dell'esistenza della delega già precedentemente affermata dalla Corte.

Penso che dopo i chiarimenti dati i senatori Venanzi e Maffioletti non persisteranno nel rilievo, in verità molto blando nella forma, rivolto al Governo di avere legiferato senza delega, anche perchè al postutto il Governo si trova in buona compagnia con la Corte dei conti prima maniera.

Ed eccoci giunti alla principale delle riforme, quella contenuta nel decreto legislativo sulla dirigenza. L'attenzione della pubblica opinione è stata richiamata esclusivamente, o quasi, sull'aspetto economico di quel decreto, secondario invece ed applicativo di accordi sindacali e di una legge delegata, la n. 1080 del 28 dicembre 1970. Accennerò più avanti ai rilievi mossi dalla Corte dei conti; qui mi sembra di dover porre in evidenza il significato di riforma effettiva, anche se non definitiva, che la sostanza di quel decreto esprime ed attua.

Tutti conosciamo la critica mossa — e l'ha ricordato oggi il senatore Agrimi — alla tradizionale posizione del ministro nel nostro e in altri ordinamenti: ministro considerato non solo supremo regolatore dei servizi e dell'organizzazione loro, ma unico responsabile di ogni decisione, immerso sotto montagne di carte da firmare anche per gli atti più semplici, come la promozione di un usciere, senza avere il tempo materiale non dico di esaminare quelle carte, ma anche di leggerle. Da ciò l'ottundimento dello spirito d'iniziativa del funzionario, la progressiva attenuazione del suo senso di responsabilità, l'anonimato della decisione, solo il senso politico gravante sul ministro, l'accentramento ritardatore, insomma la macchinosa *routine* di una burocrazia in larga parte senz'anima. La riforma reagisce e tende a fare dell'insieme della burocrazia un corpo vivo perchè attribuisce potestà decisionali ai vari livelli dei funzionari non solo, com'era già previsto, sugli atti vincolati, ma anche su quelli discrezionali per un valore variante, secondo le qualifiche, che giunge di norma fino a 300 milioni e fino a 450 per le aziende autonome; decentra gerarchicamente l'iniziativa e la responsabilità decisionale del ministro al dirigente generale, a quello superiore e al primo dirigente i cui atti di competenza sono spesso definitivi e quindi immediatamente impugnabili; crea un nuovo rapporto diretto tra cittadino e funzionario; consente la precisa individuazione delle responsabilità la quale rende così compiutamente operante l'articolo 28 della Costituzione; vivifica lo spirito d'iniziativa e rende avvertito il senso di responsabilità.

È noto che dall'unificazione fino all'avvento dell'istituto della regione ed all'emanazione del decreto legislativo sulla dirigenza prevalse sempre in Italia ed andò sempre più accentuandosi, salvo timidi tentativi in direzione contraria, il sistema del più rigoroso accentramento. Noi misureremo con il tempo quale profonda rivoluzione nei nostri ordinamenti sia destinata a produrre la regione; ma non va sottovalutata neanche la

riforma decentratrice del provvedimento sulla dirigenza. Essa attribuisce, entro congrui limiti, poteri decisionali definitivi a tutti gli organi esterni periferici, il che tornerà di notevole vantaggio allo snellimento e alla rapidità degli interventi dello Stato e porrà i loro uffici in consonanza e in sincronia con il nuovo ordinamento regionale.

Si può quindi affermare che il decentramento così operato non solo realizza per la prima volta una sicura inversione della tradizionale tendenza accentratrice dello Stato, ma pone premesse feconde per un più avanzato rinnovamento del nostro apparato amministrativo nella direzione dell'efficienza e della produttività al servizio del popolo. Onde è giustificata l'affermazione del senatore Treu che la legge sulla dirigenza, preceduta — il che spesso si dimentica — dai 15 decreti legislativi di trasferimento alle regioni delle funzioni loro spettanti, rappresenta una vera e propria azione di rottura nei confronti di una centenaria tradizione burocratica di accentramento del potere.

Altro punto di rilievo della riforma è il taglio profondo, anche se forse non ancora definitivo, operato nei quadri della dirigenza: la riduzione è intorno al 39 per cento. Ciò corrisponde alla nostra concezione di una dirigenza non pletorica e destinata ad elevarsi ad effettiva *élite* operante nelle leve amministrative dello Stato.

Non dispiacerà se sottolineo che è la prima volta che si attua una riduzione degli alti gradi della burocrazia che non sia ispirata da motivi di faziosità politica.

Nel passato ci si ripropose più volte di sfrondare. Ma ogni proposito fu vano e in effetti il numero dei dirigenti andò sempre crescendo e non solo per la spinta pressante determinata dagli errati congegni dei ruoli e dall'insufficiente trattamento economico.

Chi si voglia su ciò documentare legga il libro di Abignente « La riforma della pubblica amministrazione in Italia ». E ricordi inoltre che mentre l'Inghilterra prima della guerra 1914-18 disponeva di 135 funzionari civili per governare il suo immenso impero, il nostro Ministero delle colonie contava 274 impiegati. Ricordi ancora la vicenda della burocrazia durante il regime fascista. La dittatura era partita con il proposito di consolidare la spesa sulla base del disegno di legge Giolitti-Bonomi del 14 giugno 1921. Come abbia operato questo severo proposito si può giudicare apprendendo che la spesa, ammontante il 1° luglio 1921 a 3 miliardi e 775 milioni per il personale in servizio e in quiescenza, salì nel 1930-31 a 5 miliardi e 69 milioni, nonostante la riforma De Stefani e la rivalutazione della lira che aveva comportato una riduzione degli stipendi.

Non ho richiamato i precedenti per nascondere o giustificare i nostri errori, errori di tutti in questo dopoguerra, ma per esortare, ora che un forte recupero è stato realizzato dopo tanti vani tentativi, ad adoperarci insieme perchè il triste fenomeno non abbia a ripetersi e a studiare insieme, nell'impostazione dei ruoli e nel trattamento economico, il modo per eliminare quelle spinte che lo possono favorire.

Vi sarebbero altri elementi innovatori da richiamare, ma ritengo superfluo il farlo. Infatti quelli accennati mi sembrano di significato abbastanza sicuro per confutare l'affermazione del senatore De Matteis, contenuta nella sua ampia ed accalorata esposizione, circa il preteso fallimento di quel compiuto ed organico disegno che era stato formulato con la legge n. 249 e per poter affermare, invece, che la nuova disciplina sulla dirigenza si cala, come si diceva nel documento di replica alle osservazioni della Corte dei conti richiamato dal senatore Modica, nel contesto di tutte le iniziative in corso per l'ammodernamento dell'apparato amministrativo statale; vi aderisce convenientemente e diventa momento importante della riforma nella sua portata sostanziale e generale e negli sviluppi che ne conseguono. Si può anzi dire che il suo venir meno, riportando in mezzo a difficoltà nuove, a ritardi e a rinvii, avrebbe respinto molto indietro, frustrando il lavoro

di anni, l'assetto amministrativo moderno, quale si va faticosamente costruendo.

Mi pare di avere dimostrato così che, rispetto al suo contenuto riformatore, l'aspetto economico del decreto, che secondo il senatore Buccini ne informerebbe tutto il significato, è invece davvero secondario. Esso rappresenta inoltre l'attuazione di un provvedimento dovuto.

È opportuno qui ricordare che il testo della legge delega 775 e il decreto delegato 1080 sul trattamento retributivo dei magistrati sono frutto di accordi sindacali, fra cui quello del giugno 1969, concluso tra DIRSTAT e Governo, partecipanti le grandi confederazioni. Quell'accordo stabiliva non solo il livello e il trattamento economico dei dirigenti, ma fissava la sua entrata in vigore subito dopo il riassetto delle carriere, effettuato nel dicembre 1970; quindi non subito dopo il riordinamento dei Ministeri, ma subito dopo il riassetto delle carriere, fissato, ripeto, nel dicembre 1970. Proprio in previsione di ciò fu emanato il decreto legislativo del 28 dicembre 1970, il quale parificava lo stipendio dei consiglieri di cassazione, fissandone la decorrenza retroattiva al primo luglio 1970, a quello onnicomprensivo del direttore generale, che veniva stabilito, ma non corrisposto per oltre 2 anni, in lire 10.200.000 annue.

Ciò premesso mi sembra che sarebbe stata insostenibile, dal punto di vista morale, politico e forse anche giuridico, la condotta di un Governo che, pur non essendo presente negli accordi del 1969, nè responsabile del decreto legislativo 1080 del dicembre 1970, avesse lasciato ancora inoperante l'impegno tassativo in essi contenuto. Del resto dopo un primo momento di critica al livello delle retribuzioni gli obiettanti, comprese le organizzazioni sindacali, chiarivano che la loro opposizione non andava alla misura degli stipendi in se stessa considerata, ma rapportata alla mancata simultaneità del riordinamento dei Ministeri e all'insufficiente riduzione dei quadri dirigenziali.

Per rispondere alle due obiezioni, richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che il decreto legislativo 1080 fissava per i direttori generali lo stipendio di lire 10.200.000, in considerazione non già dell'effettuando riordinamento dei Ministeri, o di una determinata riduzione dei quadri dirigenziali, ma solo — riporto le parole testuali della legge — « dell'orario complessivo di lavoro, nonchè delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata ». Entrambe le condizioni sono state osservate dal decreto legislativo sulla dirigenza: come risulta per la seconda da quanto, sia pure succintamente, ho espresso in precedenza sulle responsabilità nuove ed effettive dei dirigenti, e per la prima dall'articolo 20 dello stesso decreto, il quale stabilisce che l'orario settimanale di lavoro dei dirigenti è aumentato di 10 ore settimanali, cioè 40 ore mensili, rispetto a quello della generalità degli impiegati amministrativi, con l'obbligo di protrarlo ancora in caso di particolari esigenze e, per i direttori generali, sempre senza diritto di compenso per prestazioni straordinarie. È noto infatti che lo stipendio è stato fissato sul principio inderogabile della onnicomprensività, principio che, sia pure con attenuato rigore, è stato ripreso nelle proposte di accordo testè definite con le confederazioni sindacali per gli amministrativi, introducendo così un elemento di chiarezza nelle retribuzioni e l'avvio alla necessaria politica di un'effettiva perequazione remunerativa. Devo aggiungere che si sono in tal modo finalmente realizzati, per ora nell'ambito della sola dirigenza, due postulati per i quali si erano per anni invano battuti uomini politici come Luigi Sturzo e Luigi Einaudi: l'abolizione dei cosiddetti diritti casuali, di medievale memoria, e l'eliminazione dell'intollerabile sistema per cui i controllori dello Stato negli enti assoggettati a controllo erano da questi stessi enti retribuiti (i cosiddetti controllori controllati).

So quanta attenzione e quanta fermezza occorrono e da parte del Governo e da parte del Parlamento perchè il principio così fissato sia tassativamente osservato, senza riserve e senza pericolosi distinguo che vanno respinti in ogni settore; affermo che da parte sua il Governo è deciso a farlo rispettare.

Eccoci giunti all'accesa controversia sulla cosiddetta registrazione con riserva. Devo qui premettere che il Governo non avrebbe mai chiesto tale registrazione se fosse stato convinto della illegittimità del suo provvedimento. A prescindere infatti da ogni disquisizione di carattere giuridico riguardante il passato, esso è della ferma opinione che la tesi di Orlando, richiamata qui dal senatore Nencioni, secondo la quale il Governo potrebbe richiedere l'efficacia dei suoi decreti legislativi anche se illegittimi, ove lo esiga l'interesse pubblico, non è più valida dopo l'introduzione nella Carta costituzionale dell'istituto della delega legislativa e del supremo controllo di legittimità della Corte costituzionale.

Nell'esaminare i termini della controversia non mi fermerò sulle questioni secondarie mosse dal segretariato e su quelle altre 16 inopinatamente sollevate dalla sezione di controllo della Corte dei conti, le quali tutte hanno ricevuto peraltro dettagliate risposte, disattese purtroppo senza motivazione, nel documento del Consiglio dei ministri, come risulta dall'incartamento trasmesso dalla Corte alle Camere; risposte ieri riprese e illustrate dal senatore Murmura con ricchezza ed eleganza di argomentazioni e oggi ripetute con calda eloquenza dal senatore Agrimi.

Mi fermerò invece sulla prima obiezione sollevata dal segretariato della Corte, che ha suscitato vive polemiche in sede politica e sindacale, e ciò non già perchè anch'essa non abbia trovato esauriente risposta nel documento del Governo, nel discorso del senatore Murmura e nella replica del senatore Agrimi, ma perchè intorno ad essa si concentra talmente l'interesse politico dell'Assemblea da rendermi convinto che in questo caso *repetita iuvant*. L'obiezione si può così sinteticamente esporre: il decreto sulla dirigenza avrebbe dovuto per necessità giuridica e logica essere preceduto o accompagnato dal riordinamento dei ministeri. Osservo in replica che nessuna necessità nè di ordine politico nè di ordine giuridico nè di ordine logico lo esigeva. Non di ordine politico, avendo il ricordato accordo sindacale previsto che la disciplina della dirigenza fosse successiva solo al riassetto delle carriere e non anche al riordinamento dei ministeri, riassetto cui si provvide con decreto legislativo del dicembre 1970; non di ordine giuridico perchè la legge delega n. 775, quando ha voluto determinare la successione nel tempo di determinati provvedimenti, lo ha detto espressamente, come negli articoli 5 e 16-*bis*: nessuna disposizione della legge delega prevedeva invece qualcosa di simile per la disciplina della dirigenza. Al contrario, l'articolo 16 definiva per essa un procedimento del tutto autonomo, dettando princìpi e criteri propri integrati da quelli contenuti negli articoli 1 e 3 che la nuova disciplina era tenuta ad attuare per suo conto, indipendentemente quindi dal riordinamento dei ministeri.

Tutto ciò esclude che questo adempimento, cioè il riordinamento dei ministeri, costituisse presupposto inderogabile all'esecuzione della diversa e autonoma delega nascente dagli articoli 16 e 16-*bis*. Ciò è tanto vero che la nuova disciplina delle funzioni dirigenziali avrebbe dovuto estendersi — e di fatto si è estesa — a tutte le amministrazioni dello Stato, ossia anche a quelle non comprese nelle deleghe regolate dagli articoli 1 e 3, come i Ministeri degli esteri e della difesa, le aziende autonome, il CNEL e, limitatamente ai dirigenti di segreteria e cancelleria, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e gli organi giurisdizionali ordinari e militari. E ciò è tanto vero che il decreto legislativo 1080, che fu nel tempo il provvedimento più vicino alla legge delega e in grado quindi di meglio interpretarla, aveva legato il nuovo trattamento economico dei dirigenti a due sole condizioni: la determinazione delle nuove responsabilità e del nuovo orario di lavoro dei dirigenti stessi, il che è stato regolarmente fatto.

E qui, mentre osservo all'illustre senatore Branca che la sua tesi sullo stretto collegamento tra ristrutturazione dei ministeri e ordinamento della dirigenza derivante dallo stesso titolo della legge n. 249 potrebbe sostenersi se la dirigenza fosse stata regolata da quella legge anzichè dalla successiva n. 775 che la disciplinava invece come istituto nuovo ed autonomo non previsto dalla prima n. 249, non posso tacere la verità, ricordata

dal senatore Agrimi e accettata dal senatore Modica, che, se davvero il riordinamento dei ministeri, per ragioni giuridiche o di necessità logica, fosse stato il presupposto inderogabile della ristrutturazione dello stato giuridico e delle carriere degli statali, questa esigenza avrebbe dovuto operare a maggior ragione per gli organici diversi da quelli della dirigenza, mentre i decreti legislativi che li riguardano furono invece prontamente, senza riserva alcuna, registrati.

Ho detto a maggior ragione perchè la determinazione di tali organici non fu preceduta da studi e da accertamenti diligenti ed analitici come invece è avvenuto per la dirigenza.

Non è poi sostenibile la tesi che la priorità o simultaneità del riordinamento dei ministeri fosse giustificata dalla prescrizione della lettera *d*), secondo comma, dell'articolo 16, che prevede la determinazione del numero dei dirigenti, tale che esso non superi quello degli uffici cui possono essere preposti, aumentato del 10 per cento: infatti la determinazione del numero dei dirigenti è cosa diversa dal riordinamento integrale dei singoli ministeri ed è stata effettuata nel decreto legislativo in piena aderenza alla determinazione del numero degli uffici.

Quest'ultima poi è stata compiuta, come sopra ho accennato, non a caso nè per approssimazione, ma in base agli schemi di riordinamento presentati alle Commissioni, non tradotti in decreti legislativi solo per il sopraggiunto scioglimento anticipato delle Camere, che ha impedito alle Commissioni stesse di esprimere il prescritto parere.

Il Governo avrebbe potuto in verità, decorso invano il termine dei 60 giorni utile per l'espressione del parere, emanare i decreti per il riordinamento dei ministeri. Non lo ha fatto per rispetto verso il Parlamento e per il desiderio di non compromettere con decisioni definitive una materia tanto delicata senza avere ottenuto l'attiva collaborazione delle Commissioni parlamentari.

Ciò non significa tuttavia che il Governo non avesse una base ragionevole per determinare, così come ha fatto, il numero degli uffici e dei corrispondenti funzionari della dirigenza. Lo ha fatto con tanta maggiore tranquillità in quanto gli organici così definiti, se in via di massima non consentono aumenti, consentono invece ulteriori riduzioni a seguito del riordinamento dei ministeri secondo quanto è previsto nell'articolo 74 della legge delegata, in puntuale applicazione dell'articolo 25 della legge delega.

La collaborazione fra Governo e Commissione parlamentare tornerà in sede di esame dei singoli decreti di riordinamento tanto più utile e penetrante se, come dirò più avanti, il Senato riterrà di dover approvare un emendamento che solleciti il giudizio della Commissione stessa non solo sul testo predisposto dal Ministro, ma anche su quello ben più importante predisposto dal Consiglio dei ministri. Non è infatti esatta l'affermazione del senatore Modica secondo cui la prioritaria definizione della disciplina legislativa della dirigenza comporterebbe di necessità il consolidamento della struttura attuale dei ministeri. (*Interruzione del senatore Modica*). Sto dicendo che non è così e le spiegherò perchè.

M O D I C A . È vostra intenzione.

G A V A , *Ministro senza portafoglio*. Sarà nostra volontà, del Governo e del Parlamento, applicare in questo campo la legge.

Non sto a discettare sul problema se la dirigenza sia il tetto dell'edificio senza fondamenta, come dice il senatore Venanzi, o se, come altri sostiene, sia invece la pietra angolare su cui erigere l'edificio. So invece che l'articolo 74 della legge delegata prevede espressamente che i suoi organici siano suscettibili di revisione riduttiva a seguito del riordinamento dei ministeri, il che esclude la tesi della rigidità condizionante il riordinamento ed ammette anzi quella inversa del riordinamento come possibile correttivo degli organici dirigenziali.

A conclusione di quanto ho esposto risulta, mi sembra, non solo l'infondatezza di motivazioni *ex lege*, ma anche quella di ragioni logiche necessitanti la priorità del riordinamento dei ministeri sulla nuova disciplina della dirigenza, benchè io non abbia difficoltà a ripetere quello che ho già detto altre volte, cioè che sul terreno della semplice op-

portunità sarebbe stato preferibile che il loro riordinamento fosse stato prioritariamente o contemporaneamente definito. Ma la semplice opportunità è cosa diversa dalla necessità logica e non ha come questa valore di norma vincolante: la sola che conti ai fini del controllo di legittimità.

A questo punto, sgombrato il terreno da preclusioni giuridiche o di necessità logica, tutta la questione si riduce ad accertare se vi fossero valide motivazioni di interesse generale, come il Governo ha ritenuto, per richiedere la registrazione con riserva.

Sotto quest'aspetto la questione è stata posta correttamente dal senatore Buccini ed anche correttamente dalle risoluzioni di opposizione, ragion per cui penso che, dopo i miei chiarimenti, i colleghi oppositori possano mutare atteggiamento.

Contro la tesi dell'interesse generale sostenuta dal Governo, si oppone il mio riconoscimento dell'opportunità del riordinamento preventivo o coevo. Senonchè tale obiezione è viziata da visione unilaterale. Infatti, per giudicare dell'interesse generale bisogna mettere su un piatto della bilancia il peso della predetta opportunità la cui osservanza, come ho dimostrato, non ha compromesso per nulla la retta soluzione dei problemi di riforma, e sull'altro il peso delle ragioni che subito espongo.

Queste si possono così riassumere: 1) il dovere, previsto dal n. 3 dell'articolo 16, di compensare in qualche modo il personale trasferito alle regioni, al quale venivano imposti la modifica del suo stato e in molti casi il trasferimento di sede, dovere cui sarebbe stato obbligo adempiere, in virtù dell'articolo 5 della delega, prima o contemporaneamente al trasferimento ed al quale era urgente ora provvedere per eliminare motivi di malcontento e di agitazione che sarebbero tornati di grave danno alle regioni, specialmente nella fase del loro decollo; 2) il dovere di estendere ai segretari provinciali e comunali gli effetti del nuovo assetto degli statali; 3) il dovere politico, morale e giuridico di dare il nuovo assetto alla dirigenza dopo e non prima di averlo dato a tutte le altre categorie di statali diverse da quella militare, cui pure, lo ricordo, si dovrà presto provvedere; dovere che corrispondeva anche alla convenienza di porre gli interessati nella tranquillità necessaria al regolare funzionamento degli uffici; 4) la convenienza e forse la necessità giuridica di dare legittimità all'articolo 1 del decreto legislativo n. 1080 che, pur inteso a fissare il nuovo trattamento economico per i magistrati, determinava in 10 milioni e 200.000 lire lo stipendio annuo del direttore generale senza averne contemporaneamente definite le nuove funzioni e responsabilità ed il nuovo orario di lavoro, così disattendendo il precetto contenuto nell'articolo 16-*bis* della legge delega n. 775. È questa l'eredità lasciata anche dall'onorevole Giolitti, senatore De Matteis, che il governo Andreotti ha accettato senza beneficio di inventario, sistemandone correttamente le conseguenze.

C A L A M A N D R E I . Quasi quasi si accettano i fallimenti!

G A V A , *Ministro senza portafoglio.* Non dico che il centro-sinistra sia stato un fallimento: lo dice lei; io sostengo cosa diversa: si è accettata un'eredità senza beneficio di inventario; 5) l'opportunità di sanare la grave incongruenza — richiamo l'attenzione del Senato su questo punto che è davvero capitale — derivante dal fatto che in pendenza dell'esame del decreto legislativo sulla dirigenza la Corte aveva registrato i provvedimenti n. 472 sulla scuola superiore della pubblica amministrazione e n. 422 su alcune importanti riforme della contabilità di Stato, i quali decreti, nei testi di legge, si richiamavano espressamente — riferisco l'articolo 2 della legge 472 — al « decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali emanato » — dico emanato — » in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 16-*bis* ». L'aver in seguito negato la registrazione del decreto sulla dirigenza, sul presupposto della cui efficacia erano stati invece registrati gli altri due decreti accennati, avrebbe suscitato inestricabili problemi di interpretazione circa l'ambito di validità delle loro norme, se il Governo non avesse responsabilmente assunto l'iniziativa

di dar corso al provvedimento cui espressamente essi decreti si richiamavano.

Ultima ragione: soprattutto la volontà di dare finalmente effettivo avvio alla riforma amministrativa con le importanti innovazioni di cui ho fatto parola attuanti fra l'altro proprio i princìpi previsti dagli articoli 1 e 3 (riduzione della dirigenza, decentramento organico e decentramento territoriale, indicazione delle funzioni eccetera) come del resto ha ammesso parzialmente il senatore Branca e come ha ammesso la sentenza della stessa Corte dei conti nell'esposizione dei fatti.

Ho ritenuto, onorevoli colleghi, soffermarmi, forse troppo a lungo, sul volume e sulla regolarità degli adempimenti relativi alla precedente delega, ben comprendendo, ripeto, che un governo, per chiederne il rinnovo ai fini di completare l'opera, ha il dovere di dimostrare, come mi lusingo di aver fatto, l'uso corretto della prima. Sarò più breve in compenso nella seconda parte della mia esposizione anche perchè i princìpi generali ispiratori del disegno di legge sono stati discussi a fondo in sede di esame delle leggi 249 e 775.

Tratterò quindi delle principali innovazioni integratrici, rimandando alla discussione dei singoli articoli l'esame dei problemi minori, come ad esempio alcuni sollevati dal senatore Colella.

Debbo premettere che il Governo, come ha ricordato il senatore Agrimi, aveva presentato un disegno di legge di proroga pura e semplice degli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge n. 775, ma nella Commissione si manifestò subito l'esigenza di un riesame dell'intero problema e quindi anche di una più organica definizione del nuovo mandato da conferirsi al Governo, in collaborazione col quale la maggioranza della Commissione ha elaborato e propone all'esame dell'Assemblea il nuovo testo.

Le principali innovazioni integratrici sono le seguenti: anzitutto la costituzione di uffici centrali non assimilabili alle direzioni generali, alle dirette dipendenze del Ministro, con compiti di studio per la programmazione e l'organizzazione amministrativa. La mancanza di coordinamento tra i vari rami del servizio di uno stesso ministero, l'autonomia di ogni direzione generale sono tali che ciascuna di esse costituisce quasi un'amministrazione separata dalle altre, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. È un difetto antico del nostro ordinamento e non solo di quello nostro. Un organo che coordini, che sovrintenda alla generale organizzazione amministrativa di ogni ministero per promuovere efficienza e semplificazione, per evitare o sopprimere duplicati, per condurre studi per la programmazione del settore in modo da stabilire una feconda collaborazione tra i vari ministeri e quello del bilancio è stato ritenuto (non mi pare infatti di aver avvertito su questo punto opposizione in sede di Commissione da parte del senatore Bacchi) da tutti sommamente utile ed anzi indispensabile per immettere l'amministrazione statale con un atteggiamento positivo e fecondo nel giro della programmazione.

Si è discusso invece sulla struttura e la posizione da darsi al nuovo organo in seno al Ministero. Scartata l'ipotesi di un segretario generale per ogni dicastero (ho sentito che l'ha scartata nel suo discorso anche il senatore Bacchi) con funzioni superiori a quelle dei dirigenti generali ed essendo apparsa inadeguata un'apposita direzione generale perchè priva dell'autorità necessaria rispetto alle altre direzioni, la soluzione si è trovata nella costituzione di un ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro — ufficio soltanto strumento di informazioni e di raccolta di elementi per la decisione del Ministro — il che assicura efficacia di coordinamenti, di iniziative promozionali e di conseguenti decisioni specialmente nel campo della programmazione.

L'esigenza sentita ed espressa in quest'Assemblea, specialmente dal senatore Oliva, del più efficace ed autonomo coordinamento delle iniziative riguardanti la riforma ed in genere l'andamento della pubblica amministrazione ha consigliato il Governo a presentare un emendamento che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un ufficio *ad hoc* senza che ciò possa comportare ampliamento di organici.

Il precario ordinamento attuale che prevede il distacco presso la Riforma di perso-

nale di altri ministeri nei cui ruoli peraltro esso resta incardinato non è il più adatto a preservarlo dalle influenze dei dicasteri di provenienza, nè a formare un corpo omogeneo e stabile di esperti, quale è richiesto da compiti tanto importanti, complessi e delicati. Si aggiunga che a carico della Riforma sono previsti molteplici compiti permanenti, come la competenza per i concorsi interministeriali, la formazione e la tenuta di ruoli comuni, la preparazione e la presentazione della relazione annuale sullo stato e sui problemi della pubblica amministrazione, la cura dei rapporti con il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

I radicali mutamenti di compiti seguiti al trasferimento di molti di essi alle regioni hanno trasformato la fisionomia di taluni ministeri, come ad esempio quello del turismo e dello spettacolo, ed hanno posto il problema di una più omogenea ripartizione delle competenze o di un sensibile snellimento di funzioni. Ciò importa l'eventualità dello spostamento di compiti, di funzioni, di servizi e di personale non soltanto nell'interno di ciascun ministero, ma anche da un ministero all'altro e di conseguenza anche l'eventualità di nuove denominazioni dei ministeri. È stato, ad esempio, segnalato se non sia il caso di mutare la denominazione del Ministero del turismo in quella di Ministero delle attività culturali, attribuendo ad esso il servizio relativo alla direzione generale delle antichità e belle arti, ordinato a mo' di agenzia o di azienda autonoma che renda rapidi gli interventi per la conservazione del nostro patrimonio artistico, paesaggistico ed archeologico. È un problema che merita molta riflessione e che in sede propria dovrà essere ampiamente discusso, come giustamente ha chiesto il senatore Papa, ma che non può essere ignorato, come non può essere ignorata l'esigenza di rendere omogenee le competenze, evitando scoordinamenti e duplicazioni e riducendo e snellendo le funzioni o superflue o macchinose.

Innovante rispetto ai contenuti della precedente delega è la proposta di estendere il mandato legislativo al Governo per il riordinamento delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato al fine di conseguire una più razionale ripartizione delle attribuzioni, una maggiore omogeneità dei servizi, una più efficiente organizzazione ed una più produttiva gestione aziendale.

In verità in seno alla Commissione, dopo che la Commissione stessa aveva proposto l'introduzione di questa novità, si esaminò anche, su suggerimento del Governo, l'opportunità di costituire nuove aziende autonome funzionali in altri settori, come aviazione civile, antichità e belle arti, servizio escavazione porti, zecca di Stato, stabilimenti metalmeccanici, arsenali cantieristici dello Stato, eccetera. Ciò risponde ad una esigenza molto sentita da chi vuole porre la pubblica amministrazione al passo con le esigenze moderne. Vi è anzi — lo ha ricordato il senatore Bacicchi — chi, come il dottor Ruffolo, segretario generale per la programmazione, propone che le amministrazioni centrali restino solo come centri di programmazione, di assistenza tecnica, di informazione, di ricerca, di indirizzo, di controllo e di verifica delle amministrazioni autonome o agenzie alle quali spetterebbero le specifiche funzioni operative.

Ma una così brusca e radicale riforma non sembra, allo stato, nè opportuna nè attuabile anche perchè nel campo dei sistemi amministrativi la *tabula rasa* per ricominciare su nuove impostazioni determinerebbe *medio tempore* crisi di cui non sarebbe prevedibile il danno.

In questo campo è utile procedere gradualmente ma con un disegno ben chiaro da condursi avanti con fermezza. E il disegno dovrebbe consistere nel lasciare, migliorandola, l'attuale organizzazione burocratica nel campo strettamente amministrativo e nell'introdurre invece l'autonomia di apposite aziende in tutti i settori in cui la natura del servizio richieda flessibilità organizzativa e particolare speditezza di decisioni.

Mi è parso di cogliere in Commissione un generale consenso sulla questione di merito. Il dissenso si è manifestato invece sullo strumento idoneo a realizzare la riforma: legge del Parlamento o delega legislativa al Governo? È chiaro a mio modo di vedere — le ragioni le ha dette con larga motivazione il senatore Agrimi — che una

riforma di simile portata potrebbe solo con estrema difficoltà essere realizzata direttamente dal Parlamento e con pericolo di discrasie, dissonanze e contraddizioni.

Ma nel dissenso constatato, e forse nella considerazione che i tempi non siano maturi per così larghe iniziative, la maggioranza della Commissione si è alla fine orientata per la concessione della delega solo per il riordinamento delle aziende autonome esistenti.

Nella discussione in Aula gli intervenuti su questo punto, senatori Maderchi, Borsari, Cebrelli, hanno concordato sull'urgenza di affrontare il problema, dichiarandosi non pregiudizialmente contrari alla delega purchè preceduta da un congruo dibattito e accompagnata da precisi e concreti criteri direttivi che sappiano conciliare le esigenze di carattere generale con quelle specifiche di ogni singola azienda. Sono coinvinto della opportunità di una maggiore specificazione di direttive, ma consapevole anche degli inconvenienti che possono sorgere da una troppo particolareggiata e troppo rigida indicazione, anche perchè le esigenze delle varie aziende sono, in settori specifici, diverse.

Ho accolto l'invito degli onorevoli senatori, invito che potrà essere integrato da altri apporti degli stessi oppositori. E con gli emendamenti che presento al secondo comma dell'articolo 1, desunti del resto dal recente accordo sindacale con i postelegrafonici, penso di avere corrisposto all'opportunità di maggiori specificazioni e di aver evitato lo scoglio degli inconvenienti.

Se il Senato li approverà potremo dare vita in sede di Commissione parlamentare ad un approfondito esame di questo interessantissimo settore della pubblica amministrazione per pervenire a soluzioni ragionevoli e apprestare un ricco materiale di studio e di esperienza per fare in seguito un ulteriore passo avanti verso la costituzione di nuove aziende autonome secondo gli indirizzi di riforma più moderni e avanzati.

È insorta questione, per i suoi possibili riflessi costituzionali, sulla delega intesa ad adeguare l'organizzazione amministrativa periferica dello Stato nel territorio delle regioni a statuto speciale a quella attuata o in via di attuazione nelle regioni a statuto ordinario; adeguamento necessario, tenuto conto che, in connessione alla revisione dell'ordinamento dei ministeri ed alla conseguente ripartizione delle materie tra le diverse amministrazioni, saranno conferite nuove attribuzioni agli uffici periferici e si procederà, ove occorra, al trasferimento di funzioni, servizi e personale da un ufficio all'altro.

Anche qui, sul merito dell'iniziativa promossa e sostenuta in Commissione con particolare calore dal senatore Brugger e condivisa dal senatore Fillietroz, ossia sull'opportunità dell'adeguamento alle nuove strutture anche nei territori delle regioni a statuto speciale, non vi sarebbero stati apprezzabili dissensi, a quanto ricordo, se non fosse insorta questione di carattere costituzionale, di cui si è fatto eco in questa Aula il senatore Piscitello, in relazione a particolari disposizioni degli statuti speciali. Queste disposizioni, che hanno forza di norma costituzionale, prevedono in genere che il passaggio di uffici e personale sia regolato da commissioni *ad hoc* e si sostiene perciò che con legge ordinaria non possa essere adottata in materia una nuova e diversa disciplina.

L'obiezione non sembra in verità priva di fondamento, anche se dissensi permangono in dottrina sulla validità di norme di carattere transitorio, che avrebbero dovuto regolare il primo trasferimento di uffici e personale dallo Stato alle regioni a statuto speciale e non anche l'adeguamento di tali uffici al riordinamento generale dei medesimi, deliberato in seguito dallo Stato. Si deve dare atto che l'emendamento Brugger, disponendo l'intesa tra Stato e regioni a statuto speciale per realizzare l'adeguamento, forniva le massime garanzie, forse superiori a quelle contenute nelle norme transitorie ricordate. Ma il dubbio della sua integrale costituzionalità consiglia il Governo a presentare emendamenti — cosa che ha fatto — basati su questi princìpi: primo, piena competenza dello Stato sull'adeguamento degli uffici che rientrino nelle sue sole attribuzioni; secondo, ricorso alle norme transitorie e di attuazione degli statuti speciali per il trasferimento o l'adeguamento degli uffici esercitanti materie di spettanza della regio-

ne; terzo, intesa tra Stato e regione per il trasferimento e l'adeguamento degli uffici esercitanti materie non di spettanza delle regioni, ma ad essa delegate *ex* articolo 118, secondo comma, della Costituzione. In tal modo le prerogative delle regioni a statuto speciale, poste in grado di non adottare misure che non tornino ad esse gradite, restano pienamente salvaguardate.

Altra materia innovativa del disegno di legge è la concessione della delega per la disciplina generale dell'azione amministrativa. Questa importantissima novità è stata introdotta dietro saggio suggerimento del senatore Bermani, il quale, certo persuaso dai travagliati ed inconcludenti *iter* in più legislature tentati per regolare la materia, pregiudiziale a gran parte dei provvedimenti di semplificazione amministrativa, suggerì al Governo e al relatore di proporre una ipotesi di delega per finalmente definirla. Il Governo, d'accordo con il relatore, accolse con buona volontà la proposta, anche perchè l'articolo 6 della precedente delega aveva bloccato la possibilità di provvedere a varie semplificazioni amministrative, che pure erano grandemente sollecitate. L'articolo 6 infatti giustamente disponeva, come norma direttiva, che i provvedimenti di semplificazione e snellimento delle varie procedure dovessero ispirarsi al modello generale dell'azione amministrativa, da approvarsi però con legge. Nel 1969 si prevedeva che il disegno di legge Lucifredi, approvato con larghissima maggioranza alla Camera, trovasse eguale accoglienza al Senato, e si ponesse così termine positivo al travagliatissimo *iter* dell'iniziativa già assunta nelle 4 legislature precedenti. Ma così non fu, per la opposizione, solo in parte giustificata, del Gruppo comunista, espressa dalla tenace e accesa eloquenza del senatore Gianquinto. Il disegno di legge decadde con lo scioglimento delle Camere e così il termine del 30 giugno passò senza che vari provvedimenti di notevole importanza si fossero potuti adottare.

È indubbio — e qui richiamo ancora una volta l'attenzione del Senato — che, se lo stesso sistema si seguisse anche nella delega in discussione, molto remota sarebbe la possibilità di arrivare alle semplificazioni amministrative attese, perchè incerto e certamente lungo sarebbe l'*iter* dell'approvazione della legge sulla disciplina generale dell'azione amministrativa, cui le semplificazioni dovrebbero ispirarsi, e più remota ancora la elaborazione dei testi unici, a meno che non ci si rassegni alla raccolta di norme vigenti e in gran parte obsolete.

Inoltre, come immediata conseguenza di quel sistema, si dovrebbe provvedere per la emanazione dei decreti legislativi di semplificazione e di snellimento con un congruo termine dall'entrata in vigore della legge sulla disciplina generale dell'azione amministrativa e un termine ancor più lontano per l'elaborazione dei testi unici. Fu per superare tutti questi inconvenienti di grave ritardo, e che hanno condizionato in senso negativo tutta l'azione amministrativa e l'efficacia politica e sociale dei provvedimenti adottati dal Parlamento e dal Governo, che questo, accogliendo, d'accordo col relatore, l'invito della Commissione, ha elaborato le norme di delega in materia, approvate dalla maggioranza dopo alterne fasi, contrastate invero dall'opposizione, ma senza particolare accanimento. Devo qui informare che nelle norme furono accolte in notevole parte le osservazioni svolte dal senatore Gianquinto nella precedente legislatura; tuttavia anche la nuova formulazione ha sollevato obiezioni. Vi è chi rileva che le norme direttive sono piuttosto teoriche e chi, come il senatore Buccini, lamenta che non sia indicato l'oggetto della delega. Ai primi risponderei con le esatte osservazioni del senatore Branca, che ha giustamente criticato la formulazione dell'articolo 6 della legge n. 775, basata, ha detto (ed è esatto), su criteri e princìpi assolutamente generali, rispetto ai quali la nuova formulazione è un modello di precisione (forse esuberante, a detta del senatore Dinaro) e, oltre che di precisione, di ortodossia, anche se non può sottrarsi al carattere piuttosto teorico delle enunciazioni, inevitabile in una legge che non è, senatore Treu, precettiva ma solo delegante.

Al senatore Buccini osservo che l'oggetto principale della delega è proprio la disciplina generale dell'azione amministrativa,

mentre oggetti secondari sono le singole regolamentazioni di procedure settoriali da modellarsi sulla prioritaria e preminente disciplina generale, e quindi sui criteri direttivi che ad essa presiedono. Mi pare perciò di potere con tranquilla coscienza affermare che, a chi consideri con sufficiente attenzione l'articolo 4, apparirà davvero straordinaria per precisione e ricchezza la somma di princìpi e criteri direttivi dettati per l'elaborazione della disciplina generale e delle subordinate discipline settoriali.

Molto significativo è l'emendamento sostitutivo dell'articolo 24 della legge delega numero 775 che il Governo ha presentato a seguito delle proposte di accordo concluse con le confederazioni. Le differenze fondamentali tra la norma in vigore — l'articolo 24 della 775 — e quella proposta sono le seguenti. Si prevede che ogni triennio si proceda all'esame delle questioni attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i magistrati, gli avvocati e i dirigenti per la particolarità della loro posizione. Non è chi non veda l'opportunità di un esame periodico che tenga conto, ove sopravvengano, delle mutate situazioni o dell'utilità di innovazioni e le affronti e le risolva per tempo, assicurando, non solo peraltro durante il triennio, il tranquillo ed operoso svolgimento dei compiti dell'amministrazione. Seconda innovazione caratteristica: l'esame triennale dovrà svolgersi simultaneamente e con carattere di generalità per settori omogenei dell'impiego statale — amministrazioni centrali e periferiche dello Stato compresa l'ANAS; tutte le aziende autonome, la scuola — superando il dannoso frazionamento (richiamo l'attenzione del senatore Mazzei) operato dall'articolo 24 che prevede accordi da stipularsi tra Governo e i sindacati rappresentati nei consigli di amministrazione di ogni singolo ministero.

Devo assicurare il senatore Mazzei che la simultaneità prevista solo per settori omogenei non esclude affatto la necessaria visione generale dei rapporti fra i vari settori, inderogabile affinchè, pur considerando la specificità di problemi a ciascuno di essi propri e l'opportunità di soluzioni articolate, non si venga meno al principio fondamentale di una sostanziale perequazione del trattamento normativo ed economico ed anche alla esigenza di adeguarlo alla disponibilità delle risorse del paese considerate su un piano generale e agli impegni della programmazione.

Una innovazione opportuna è contenuta nell'articolo 5 e dispone l'unificazione dei ruoli non solo nell'interno delle singole amministrazioni, come è previsto nella legge in vigore, ma anche, in quanto possibile, tra amministrazioni diverse. La tendenza alla unificazione dei ruoli va decisamente favorita: vi è chi propone addirittura un unico ruolo per tutti i dipendenti del settore amministrativo, ma ciò, almeno allo stato del nostro sistema, è impossibile date talune diversità di compiti non riducibili alla necessaria omogeneità dei ruoli.

È possibile però stabilire un ruolo unico per quelle mansioni che, come le dattilografiche ed archivistiche, forse anche l'informatica, presentano un alto grado di omogenità. Il ruolo unico interministeriale di questa e di altre categorie consimili per omogeneità corrisponde alle esigenze di mobilità del personale e vale a coprire le insorgenti richieste di aumento del personale di determinati settori senza provocare, come spesso è avvenuto in passato, il gonfiamento complessivo degli organici.

Altra innovazione è quella relativa alla composizione delle Commissioni parlamentari; ma su questo ha parlato con tanta precisione il senatore Agrimi che ritengo di dovermi esonerare dall'insistervi.

Nessun oratore ha contestato l'esigenza di procedere oltre nell'azione di riforma e anzi il senatore Maffioletti, nell'intento di conciliare la riconosciuta urgenza con l'atteggiamento di sfiducia del Gruppo comunista verso la delega, ha proposto che si adotti per i singoli e numerosi disegni di legge la procedura della Commissione redigente. Il senatore Oliva ha replicato osservando come tale procedura sia inadeguata ed io faccio mie tutte le sue osservazioni alle quali altre se ne potrebbero aggiungere. Resta tuttavia

l'urgenza avvertita dal Governo di rendere sempre più penetrante la presenza del Parlamento nella elaborazione di leggi delegate di tanta importanza.

A questo proposito ho sentito accennare dal senatore Barra ad una procedura che mi sembra felice e di particolare importanza, ossia all'opportunità che il Consiglio dei ministri, data l'approvazione di massima ad un testo di legge delegata, chieda su di esso, prima di approvarlo definitivamente, il parere della competente Commissione parlamentare. Sono pienamente d'accordo e mi onoro perciò di presentare, come ho fatto, emendamento favorevole alla proposta.

La questione della competenza di una Commissione parlamentare nell'esercizio del controllo sulle leggi delegate fu sollevata in sede di lavori preparatori per l'elaborazione della Costituzione e riscosse il parere favorevole della Sottocommissione per l'organizzazione dello Stato, la quale considerava che il Parlamento come titolare del diritto di concessione della delega fosse naturalmente competente e più idoneo della Corte dei conti a controllarne l'uso legislativo da parte del Governo. La proposta della Sottocommissione non ebbe seguito e si sa che una prassi costante, sia pure fra tesi diverse e contrastanti della dottrina, fa ritenere soggetti al controllo di legittimità della Corte dei conti anche i decreti legislativi.

Contrariamente a quanto hanno affermato i senatori Maffioletti e Branca il Governo non ha mai mosso e non intende muovere obiezioni in proposito. È per questo che nell'emendamento proposto al comma quinto dell'articolo 4 ha tenuto a precisare che la semplificazione dei controlli esterni e la soppressione di inutili duplicazioni deve riguardare solo gli atti amministrativi, nulla innovando per quelli legislativi.

Tutto ciò premesso e confermato, sembra peraltro un atto non soltanto di deferenza verso il Parlamento ma anche di effettiva utilità che sia verificata la consonanza del testo legislativo delegato ai princìpi e criteri direttivi approvati dalle Camere, con la sottoposizione al parere della competente Commissione parlamentare del testo medesimo, nel tempo che intercorre fra l'approvazione di massima e quella definitiva del Consiglio dei ministri. Tale verifica, importante per tutti i decreti legislativi, assumerà — qui richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori che hanno mosso tante obiezioni in proposito — particolare rilievo per il provvedimento sulla disciplina generale dell'azione amministrativa. Va da sè che dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri i decreti legislativi resteranno soggetti al controllo di legittimità della Corte dei conti, la cui alta e benemerita funzione di accertare la corrispondenza delle norme legislative al mandato ricevuto è impreteribile nell'attuale ordinamento.

Il senatore Oliva, con la singolare esperienza acquisita durante la presidenza tanto ben condotta della Commissione parlamentare, ha mosso a proposito del disegno di legge di delega due osservazioni: una sulla ristrettezza dei termini, rilevata anche dal senatore Dinaro; l'altra sull'imprescindibile esigenza che tutta la materia della riforma degli ordinamenti della pubblica amministrazione sia coordinata e guidata da un solo ministro, unico interlocutore responsabile di fronte al Parlamento.

Sono d'accordo sulla prima e convengo in via di massima anche sulla seconda osservazione. Aggiungo anzi di considerare se non sia il caso, data l'imponenza della materia ed il peso che l'organizzazione amministrativa esercita sul bilancio dello Stato e sull'economia del paese, di porre a petto del Ministro direttamente responsabile una Commissione permanente di ciascuna delle Camere — potrebbe essere ad esempio quella degli affari costituzionali — con la competenza, però, primaria per tutto ciò che attiene allo stato giuridico, alle carriere, agli organici degli statali, all'organizzazione amministrativa dello Stato ed al regolamento delle sue competenze con le regioni.

Onorevoli colleghi, nel chiedere al Senato il voto favorevole al disegno di legge, non ho la presunzione di affermare che con ciò sarà aperta la via al completamento delle riforma della pubblica amministrazione. Riformare la pubblica amministrazione, renderla

svelta ed efficiente non è solo effetto di leggi delegate e di decreti legislativi: è anche e soprattutto effetto di adeguata preparazione dei quadri, di tutti i quadri, dell'acquisizione da parte dei funzionari di una mentalità nuova, aperta all'assunzione di responsabilità decisionali e di un atteggiamento di viva simpatia verso le ragioni dei terzi. È anche effetto non solo dello sfoltimento dell'immensa selva delle disposizioni legislative ed amministrative, ricordate così causticamente dal senatore Agrimi, ma anche di una molto più controllata proliferazione di leggi che creano spesso nuove complicazioni ritardatrici quasi mai rispondenti a ragioni di necessità ed assai di rado a quelle di utilità.

Non v'è quindi da attendersi, come taluni superficiali pretendono, radicali miglioramenti dall'oggi al domani, quasi che un nuovo Mosè possa, con un colpo di bacchetta, far scaturire dal groviglio attuale, conseguenza di tanti errori del passato prossimo e remoto, il modello perfetto dell'organizzazione amministrativa. Bisognerà procedere per gradi, con attenzione, con fermezza, con sforzi continuati nel tempo, convinti del resto che la riforma non sarà mai compiuta perchè incessante e rapida è l'evoluzione della società cui essa deve via via adeguarsi. Basti considerare la rivoluzione che l'uso dell'informatica nella pubblica amministrazione (di cui l'anagrafe tributaria è esempio rilevante, che ci pone, si afferma, all'avanguardia degli Stati europei) sarà destinata a determinare nelle strutture dei servizi e nell'ordinamento del personale.

Necessario è porsi sulla giusta strada, non derogarvi (ecco ciò che è necessario: non derogarvi), chiamare alla collaborazione tutte le forze sociali interessate e camminare. Noi abbiamo incominciato a camminare sulla giusta strada tracciata dal Parlamento ed abbiamo incontrato — è doveroso dirlo perchè è un fatto nuovo di grande importanza — la consapevole collaborazione, di adesione o di critica costruttiva, delle grandi confederazioni sindacali. Riteniamo che il lavoro compiuto, l'attenzione prestata ai pareri delle Commissioni parlamentari, anzi la molto frequente accettazione dei loro suggerimenti, attestata dal presidente senatore Oliva, la sollecitazione della presenza della Commissione nella fase incisiva e decisiva dell'elaborazione legislativa ed il dovere di non fermare l'urgente cammino delle riforme giustifichino la richiesta che il Governo fa al Senato di dare voto favorevole al disegno di legge. Grazie. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

P I N T O , *Segretario*:

PISANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, in relazione ai luttuosi incidenti accaduti a Milano il 12 aprile 1973, quali provvedimenti siano stati adottati, dall'« autunno caldo » del 1969 in poi, per contenere e neutralizzare le organizzazioni squadristiche e paramilitari delle sinistre marxiste che, in ondate di crescente violenza — ampiamente documentate nei noti rapporti del prefetto Mazza e del questore Allitto Bonanno ed in decine di denuncie all'autorità giudiziaria, e culminate nell'assassinio dell'agente Annarumma, nell'assassinio del commissario Calabresi, nelle devastazioni degli atenei, nella distruzione della sede milanese del MSI e della redazione del settimanale « Candido », nella guerriglia per le strade, nelle quotidiane selvagge aggressioni di cittadini anticomunisti nelle scuole e nelle aziende — hanno determinato nella metropoli lombarda un clima drammatico di intimidazione e di sopraffazione non più tollerabile.

(2 - 0171)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P I N T O , *Segretario*:

ANTONICELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere in base a quale delega il competente Ministro ha potuto inserire nel nuovo testo unico delle norme relative al Codice postale e delle telecomunicazioni la regolamentazione della televisione via cavo.

Per sapere, altresì, se non giudichi fortemente irriguardoso nei confronti del Parlamento e degli stessi partiti che compongono la maggioranza governativa l'aver permesso tale surrettizia regolamentazione, in palese dispregio delle reiterate richieste mosse da ogni parte per un'organica riforma della radiotelevisione nella quale la TV via cavo avrebbe trovato la propria collocazione.

Per sapere, infine, se non ritenga che, al di là delle assicurazioni fornite, tale provvedimento possa pregiudicare, creando una situazione di fatto, la futura disciplina della materia nel quadro dell'auspicata riforma.

(3 - 0587)

MADERCHI, MAFFIOLETTI, MANCINI, MODICA, PERNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Gli interroganti, in merito ai gravissimi fatti criminosi avvenuti in Roma, la sera del 9 maggio 1973, in Via Appia Nuova, ad opera di squadristi armati che ferivano a colpi di rivoltella due giovani lavoratori inermi, intendono conoscere quali elementi siano stati acquisiti, dai primi accertamenti, circa l'iscrizione degli aggressori al « Fronte della gioventù », organizzato dal Movimento sociale italiano e diretto da Massimo Anderson, consigliere regionale del Lazio del MSI.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere se le prove raccolte e gli accertamenti suddetti consentano che si proceda sollecitamente a colpire esecutori, organizzatori e mandanti delle azioni squadriste e fasciste in base alle vigenti norme di legge ed alle norme della Costituzione della Repubblica.

(3 - 0588)

CHINELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponde a verità l'affermazione dell'onorevole Ferrari - Aggradi — fatta in una recente intervista ad un settimanale — secondo cui « il Ministero del tesoro deve ancora emanare disposizioni precise » circa il reperimento dei 300 miliardi di lire necessari al finanziamento della legge per Venezia, interrompendo così quei contatti internazionali — che già avevano portato ad un « impegno preso in sede internazionale da alcuni organismi », come si afferma sempre nella stessa intervista — che il Ministro del tesoro dell'epoca (per l'appunto l'onorevole Ferrari - Aggradi) aveva avviato, in modo che, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, la legge potesse divenire immediatamente operante.

(3 - 0589)

MAZZEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ha notizia dei notevoli ritardi nella liquidazione dei contributi per l'integrazione dei prezzi del grano e dell'olio in Sicilia, dove in alcuni comuni, come Prizzi, in provincia di Palermo, la quasi totalità degli aventi diritto sono ancora in attesa della liquidazione per l'annata agraria 1970-71, e quali provvedimenti intende adottare per sollecitare la liquidazione di dette pendenze e per evitare, per l'avvenire, il ripetersi di tali inconvenienti.

(3 - 0590)

MAZZEI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

in base a quali criteri sia stato consentito che una larga zona dell'area aeroportuale di Fiumicino fosse destinata a parcheggio a pagamento, scegliendo la zona più vicina agli edifici di arrivo e di partenza, destinando a parcheggio non a pagamento poche zone, peraltro assai lontane dagli edifici del traffico aeroportuale;

in base a quali criteri siano state approvate tariffe così esose in relazione al servizio assicurato in zone aperte e senza garanzie per le persone e per le cose custodite;

in base a quali criteri — se è vero che a gestire tali parcheggi sia una società a capitale pubblico — si possa consentire una attività speculativa siffatta, che non assolve alcun servizio di interesse pubblico e dove chiaramente è preminente una posizione parassitaria di rendita inammissibile ed inaccettabile.

(3 - 0591)

GATTO Vincenzo, BLOISE, FERRALASCO, CUCINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione al ripetersi di atti di violenza fascista a Reggio Calabria, i quali chiaramente si inseriscono in un preciso disegno eversivo che interessa tutto il Paese, si chiede di conoscere:

la verità sui fatti accaduti lunedì 14 maggio 1973 alla facoltà di architettura di Reggio Calabria;

quali provvedimenti intenda adottare per sventare la trama fascista, per colpire i mandanti, che sono facilmente identificabili, per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di teppismo fascista e per assicurare agli studenti le condizioni per la ripresa degli studi senza rischi per l'incolumità personale.

(3 - 0592)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per essere informato sulla reale portata dei gravissimi atti di teppismo politico compiuti a Reggio Calabria, la sera del 14 maggio 1973, al termine di una dignitosa manifestazione studentesca, nonchè sulle eventuali implicazioni politiche.

(3 - 0593)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MARI, GADALETA, DE FALCO, BORRACCINO, SPECCHIO, CALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che la situazione occupazionale, sociale ed economica della Puglia, già pesante e preoccupante, sta subendo un notevole aggravamento, anche in conseguenza dei massicci licenziamenti in atto ed in immediata prospettiva a Taranto, a Brindisi ed in numerosi altri centri della regione, nonchè a causa del grave e continuo aumento del costo della vita, che colpisce tutti i redditi da lavoro;

che si impone, pertanto, in termini inderogabili la necessità di affrontare la delicata situazione con la definizione, il finanziamento e l'esecuzione di un serio ed ampio programma di investimenti pubblici e privati capace di fare uscire l'economia pugliese dalla grave crisi strutturale e congiunturale che essa sta attraversando e che ha già dato luogo a forti proteste ed a scioperi unitari;

che la Federazione sindacale regionale pugliese della CGIL, della CISL e della UIL, vivamente preoccupata della situazione e della prospettiva di un immediato aggravamento, specie sul piano occupazionale, aveva richiesto, sin dal mese di dicembre 1972, un urgente incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri e con i Ministri in indirizzo;

che, dopo lunghe tergiversazioni e numerosi rinvii, il Governo aveva fissato la data del 27 aprile 1973, ma che detto incontro è stato inopinatamente disertato sia dal Presidente del Consiglio che dai responsabili dei Ministeri interessati, nonchè da qualsiasi altro rappresentante del Governo, risolvendosi in uno sterile scambio di informazioni fra alcuni funzionari ministeriali e la delegazione della Federazione sindacale regionale della CGIL, della CISL e della UIL;

che un tale atteggiamento del Governo non può che essere interpretato come un

vero e proprio rifiuto ad assumere precise responsabilità di fronte ai problemi occupazionali e di sviluppo economico, sociale e civile della Puglia, nel quadro più ampio di una politica di sviluppo generale del Mezzogiorno,

si chiede di conoscere:

a) i motivi che determinano tuttora l'insensibilità ed il disinteresse del Governo di fronte ai gravi problemi pugliesi, denunciati dai sindacati e dalle forze politiche della regione;

b) quando il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri interessati intendono incontrarsi con i sindacati per assumere diretti ed efficaci impegni in base alla piattaforma unitaria formulata e presentata dalla Federazione regionale sindacale nel mese di febbraio 1973;

c) se il Governo non ritenga opportuno e necessario riferire urgentemente al Senato — aprendo un largo dibattito — sulla politica che intende perseguire, al di là di mere affermazioni propagandistiche, per conseguire rapidamente efficaci risultati nello sviluppo economico, sociale e civile del Mezzogiorno e della Puglia.

(4 - 1843)

GADALETA, MARI, DEL PACE, ARTIOLI, ZAVATTINI, ZICCARDI, PINNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza:

del vivo stato di agitazione e delle numerose proteste in atto nel Paese, e particolarmente in Puglia, dei coltivatori diretti e dei produttori agricoli, delle organizzazioni professionali e degli Enti locali, in conseguenza della gravissima situazione venutasi a creare per la mancanza di carburante per uso agricolo;

che tale stato di cose si trascina da diverse settimane, influendo negativamente sull'andamento dei lavori colturali, con grave pregiudizio per le coltivazioni;

che la mancanza del carburante agricolo rappresenta il risultato di altre nuove manovre speculative, nazionali ed internazionali, delle compagnie petrolifere, con l'evidente scopo di ottenere aumenti di prezzo del carburante, ciò che provocherebbe grave danno a tutti gli utenti interessati.

Per sapere, altresì, come si intende intervenire tempestivamente per:

assicurare con urgenza la disponibilità necessaria del carburante attraverso l'Azienda di Stato;

rivedere l'organizzazione della distribuzione per eliminare ogni forma di intermediazione e speculazione e per ridurre il prezzo del carburante per uso agricolo;

provvedere con opportuni provvedimenti legislativi all'abolizione dell'IVA sui prodotti petroliferi per l'agricoltura;

ristrutturare l'ente UMA per garantire un adeguato, rapido ed efficiente servizio per tutti gli utenti (nuove iscrizioni, verifiche, rilascio buoni, eccetera).

(4 - 1844)

FERRALASCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio riforma dell'Amministrazione) n. 1770, dell'8 gennaio 1973, è detto al punto V:

« Per facilitare l'esodo volontario dei funzionari direttivi, ex combattenti e non, al fine di riassorbire il più rapidamente possibile il soprannumero determinato dalla riduzione degli organici e, quindi, consentire la normalizzazione della situazione, l'articolo 66 detta disposizioni con le quali fino al 30 giugno 1975 le promozioni conferibili alle qualifiche di direttore aggiunto di divisione ed a quelle ad esaurimento di divisione e ispettore generale, o equiparate, vengono sganciate dalle decorrenze fisse del 1° gennaio e del 1° luglio di ogni anno stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sicchè nel corso di un anno possono aver luogo più di due scrutini ».

Da quanto si sente dire, parrebbe che alcune Amministrazioni farebbero effettuare i consigli d'amministrazione dopo il 30 giugno 1973, impedendo a diversi funzionari

ed impiegati di valersi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, contrariamente a quanto è stato già fatto per la Corte dei conti ed il Ministero della pubblica istruzione, ciò che creerebbe una disuguaglianza oltremodo dannosa ed insostenibile.

Quanto sopra premesso, si chiede quali provvedimenti si intendano prendere perchè anche la Ragioneria generale dello Stato si adegui allo spirito della precitata circolare e quali misure abbiano preso le diverse Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda:

1) la mancata registrazione dei decreti riguardanti i provvedimenti scaturenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (decorrenza 1° gennaio 1973) e le promozioni;

2) la mancata registrazione dei decreti riguardanti gli scatti da riconoscere ai direttori di II classe a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 (decorrenza 1° luglio 1970);

3) la mancata registrazione dei decreti riguardanti la carriera ex speciale (decorrenza 1° luglio 1972) e la sollecita attuazione della piattaforma rivendicativa.

(4 - 1845)

POERIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano urgente e necessario emettere un nuovo decreto di riconoscimento di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Calabria e di delimitazione delle zone colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 1972 e del gennaio 1973 che includa anche gli eventi calamitosi verificatisi nel febbraio 1973, così come previsto dalla legge 23 marzo 1973, n. 36, che modifica il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2.

Tanto si chiede in applicazione dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate.

Se un tale provvedimento non dovesse essere preso, i danni che ne deriverebbero alle aziende agricole danneggiate, nelle zone già delimitate dal decreto ministeriale 27 gennaio 1973, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 10 marzo 1973, che limita la durata degli eventi solo al dicembre 1972 ed al gennaio 1973, sarebbero gravissimi perchè i conduttori coltivatori delle aziende stesse sarebbero impossibilitati a presentare le domande e la conseguente ponderosa documentazione nei termini previsti dal succitato decreto ministeriale del 27 gennaio con scadenza al 7 giugno 1973.

(4 - 1846)

CALIA, GADALETA, MARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, prevede la presentazione all'Ufficio provinciale dei contributi unificati in agricoltura della dichiarazione trimestrale da parte del datore di lavoro delle giornate effettuate da braccianti assunti nel corso del trimestre, pena il pagamento di una somma aggiuntiva pari all'ammontare del contributo stesso;

che nella provincia di Bari oltre 15.000 piccoli contadini, coltivatori diretti e fittavoli, ignari delle disposizioni in materia, hanno omesso di presentare la dichiarazione (Mod. Acc.I/Avv.), per la quale omissione hanno ricevuto avviso di accertamento, con imposizione di somma aggiuntiva, dall'ufficio SCAU di Bari;

che i contravventori ritenevano di aver assolto ad ogni obbligo di legge in quanto gli operai agricoli sono stati assunti con la osservanza della legge 11 marzo 1970, n. 83 e che solo per la loro buona fede si trovano a dover pagare una somma doppia a quella dovuta,

gli interroganti chiedono l'intervento del Ministro affinchè gli uffici periferici, eccezionalmente, esonerino tutte le piccole aziende agricole (contadini, fittavoli, coltivatori diretti), a cui è stato già notificato avviso

di pagamento, dal versamento della somma aggiuntiva sopra specificata.

(4 - 1847)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se intenda intervenire, con l'urgenza che il caso richiede, affinchè ai dipendenti delle imposte di consumo dimessisi dal servizio a seguito dell'abolizione del tributo, l'INA e l'INPS concedano rispettivamente l'indennità per fine lavoro e la pensione, essendo veramente assurdo ed inconcepibile il silenzio attuale di entrambi gli Enti.

(4 - 1848)

ENDRICH. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se consti loro che il prezzo al minuto delle carni bovine, suine ed ovine aumenta di giorno in giorno, con grande e crescente disagio delle famiglie che dispongono di mezzi finanziari modesti, per conoscere le cause di tali aumenti e per sapere in qual modo intendano porre freno agli aumenti stessi.

(4 - 1849)

SPORA, DE GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se gli risulti che il Laboratorio per lo studio della contaminazione radioattiva del mare, attualmente situato a La Spezia (località Fiascherino), sta per essere trasferito presso il Centro di Trisaia (Matera).

Il Laboratorio in oggetto è stato costituito nel 1958 per iniziativa del CNEN con i seguenti scopi:

preparare un gruppo di esperti competenti nel campo della radiocontaminazione marina;

fornire le basi scientifiche necessarie per la valutazione delle concentrazioni massime ammissibili di radioisotopi nell'ambiente marino in generale e nei mari italiani in particolare e per lo sviluppo di una strategia da seguire in caso di incidenti, con conseguente contaminazione dell'ambiente marino.

La località venne scelta in considerazione di particolari caratteristiche ambientali, quali la vicinanza di zone di mare non inquinato e con alti fondali e la contemporanea vicinanza di porti e di cantieri esistenti sulla costa. L'attività svolta in questi anni è stata pregevole ed utile, anche in contatto con Amministrazioni ed Enti che al Laboratorio si rivolgono per avere notizie, informazioni, consigli.

Risulterebbe che i locali ora occupati dal Laboratorio debbono essere lasciati in quanto di proprietà privata che ne richiede la dismissione. Non si capisce come analoghe possibilità di studio potrebbero sussistere alla Trisaia che sorge a ben 5 chilometri dal mare e ad 80 chilometri dal porto più vicino.

Anche sotto il profilo occupazionale, l'eventuale trasferimento sarebbe una perdita per la provincia di La Spezia, già in pesante situazione di crisi. Attualmente lavorano nel Laboratorio circa 30 persone, cifra suscettibile di ulteriore aumento, e non sarebbe per loro certo facile il trasferimento in zona tanto lontana.

Sarebbe perciò opportuno che il Laboratorio, anche se necessariamente deve abbandonare i locali ora in uso, si trasferisse in altra zona ed in altro edificio, ma restasse sulle coste della provincia di La Spezia, ove, oltretutto, pare più utile il suo lavoro nell'interesse della comunità.

(4 - 1850)

SGHERRI, FABIANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risulta a verità la notizia che la Direzione delle Ferrovie dello Stato, a seguito del recente finanziamento ricevuto dal Ministero competente, avrebbe deciso di proseguire e concludere i lavori della « direttissima » relativi al tratto Incisa-Rovezzano, secondo il suo originario progetto, cioè in contrasto con gli orientamenti e le proposte ripetutamente presentati dalla Regione, dall'Amministrazione provinciale, dal comune di Firenze e dagli Enti locali interessati del territorio fiorentino, nonchè con i piani regolatori dei comuni interessati.

Come è facilmente intuibile, tale notizia ha suscitato unanime, diffusa preoccupazione e malessere negli istituti elettivi fiorentini e più in generale nella popolazione.

Gli interroganti domandano al Ministro perchè ancora non è stato deciso un ulteriore stanziamento necessario per realizzare l'opera così come è richiesta dagli organismi elettivi fiorentini e se non ritiene opportuno un incontro — reso urgente dalla ventilata messa in attività, fra le altre, della macchina perforatrice « la talpa » che una volta avviata non può retrocedere — con gli Enti locali, i parlamentari della circoscrizione e le Commissioni trasporti dei due rami del Parlamento, al fine di avere un chiarimento ed una definitiva decisione che garantisca il rispetto degli interessi generali della città e del suo territorio, dei quali più volte e coerentemente si sono fatti interpreti gli organi rappresentativi locali.

(4 - 1851)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di tensione che si è instaurato nell'Istituto professionale industria ed artigianato di Vigevano a seguito di alcuni atti del preside dell'Istituto stesso, professor Francesco Catalano.

In occasione della celebrazione del 25 aprile, gli studenti ed i professori dell'IPIA inviarono al preside una richiesta perchè la celebrazione fosse tenuta all'interno dell'Istituto, alla presenza di un partigiano da designarsi dall'ANPI quale esperto. Benchè la richiesta fosse presentata ai sensi della circolare ministeriale n. 280 del 3 ottobre 1972 e sottoscritta da 9 professori e 104 studenti, il preside rispose stracciando il foglio firmato, che pure veniva esibito nelle forme più civili, alla presenza di tre insegnanti e del rappresentante degli alunni.

La reazione degli studenti fu l'uscita in massa dalla scuola per dar vita ad un'assemblea nell'aula del Consiglio comunale, con la presenza del sindaco e dell'assessore alla pubblica istruzione del comune di Vigevano.

Il professor Catalano ha allora fatto sapere che è sua intenzione punire i responsabili in sede di formulazione del voto di condotta e con eventuali altri provvedimenti.

Studenti, insegnanti, genitori e molti cittadini considerano quanto sta avvenendo all'IPIA (dove, tra l'altro, il professor Catalano provvede sistematicamente di persona a defiggere i manifesti degli studenti, con la sola significativa eccezione di quelli che si ispirano a idealità fasciste) come un sopruso fazioso e chiedono che il preside venga richiamato ad un contegno più rispettoso della democrazia e degli ideali della Costituzione repubblicana.

(4 - 1852)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano le ragioni dei gravissimi ritardi che incontrano le pratiche inerenti gli indennizzi per infortuni sul lavoro occorsi agli insegnanti, ed in particolare perchè provveda con ogni possibile urgenza a definire i due casi sotto indicati:

in data 14 gennaio 1962, la professoressa Agnese Gunella, ordinaria di ragioneria e tecnica commerciale nell'istituto tecnico commerciale « Baratta » di Voghera, riportava una frattura al collo del femore destro con artrosi post-traumatica e notevole riduzione della funzionalità; l'infortunio veniva riconosciuto come dipendente da causa di servizio con decreto ministeriale 6 dicembre 1972, ma a tutt'oggi, ad oltre 10 anni dall'incidente, nulla è ancora stato corrisposto all'interessata;

in data 30 marzo 1966, la professoressa Paolina Albani, titolare della cattedra di scienze nel liceo scientifico « Leonardo da Vinci » di Milano, riportava, in una caduta, fratture alle vertebre dorsali con invalidità permanente; la causa di servizio fu riconosciuta in varie istanze, ma a tutt'oggi la professoressa Albani è ancora in attesa di una definitiva liquidazione, di cui, tra l'altro, non riesce a conoscere l'importo esatto: mentre, infatti, una lettera del Sottosegre-

tario di Stato, onorevole Valitutti, in data 8 gennaio 1973, informava l'interessata che a favore dell'Albani era stato disposto un indennizzo di lire 1.530.000, una successiva comunicazione del 7 aprile 1973 dell'istituto « Kirner » all'interessata parlava di una somma di lire 818.055, su cui peraltro dovrebbero ancora pronunciarsi i competenti organi di controllo.

(4 - 1853)

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica questa sera alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 19,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta n. 116 dell'8 marzo — pagina 5463 — nell'« Annunzio di presentazione di disegni di legge » al disegno di legge n. 951 vanno soppresse le firme dei senatori Brosio e Balbo.